

AIPG

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

VI CORSO DI FORMAZIONE

IN

PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E PSICODIAGNOSTICA FORENSE

2006

**LE NUOVE “FRONTIERE” DEL
DANNO NON PATRIMONIALE**

Autore:

Dott. Claudia Rulli Bonaca

INDICE

1. LA CRISI DEL SISTEMA RISARCITORIO TRADIZIONALE E LA NASCITA DEL DANNO BIOLOGICO.	1
2. IL DANNO PSICHICO E LE ULTERIORI CONSEGUENZE NEGATIVE DELL'ILLECITO: QUALE TUTELA ?	6
3. UN NUOVO CORSO PER IL DANNO NON PATRIMONIALE. IL NEO BIPOLARISMO COSTITUZIONALE.	13
4. IL DANNO ESISTENZIALE.	22
5. LA NECESSARIA INTERDISCIPLINARIETÀ NELLA PROVA DEL DANNO ESISTENZIALE.	30
6. UN CASO: LA SIGNORA BIANCHI ED IL SUO AMATO CAGNOLINO. .	38
CONCLUSIONI.....	45
INDICE BIBLIOGRAFICO.....	47
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA.....	53

1. La crisi del sistema risarcitorio tradizionale e la nascita del danno biologico.

E' un fatto ben noto come, per lunghissimi anni, la salvaguardia risarcitoria della persona sia stata assoggettata a quella logica marcatamente patrimonialistica dalla quale risultava permeato l'istituto della responsabilità civile e, più in generale, l'intero sistema codicistico, secondo la quale il danno deve individuarsi nella "perdita", ossia nella diminuzione patrimoniale precisamente calcolabile in base alla differenza di valore del patrimonio prima e dopo l'evento lesivo (c.d. *Differenztheorie*)¹.

Alla luce di tale impostazione, il sistema di responsabilità civile, incentrato sul risarcimento per equivalente, veniva, pertanto interpretato in senso binario, con una norma, l'articolo 2043 c.c.², posta al centro del sistema, intesa quale *sedes materiae* del danno patrimoniale, ed un'altra, l'articolo 2059 c.c., posta in posizione meramente ancillare, idonea a consentire il risarcimento del danno non patrimoniale solo "nei casi determinati dalla legge"³.

Era l'epoca del trionfo indiscusso dell'oggettività e della misurazione normativa, del danno emergente e del lucro cessante, delle nomenclature e delle tabelle, un omaggio quotidianamente reso ai paradigmi scientifici direttamente ereditati dal pensiero positivistico, peraltro già declinanti.

Un'epoca di grande semplicità concettuale e di nitido rigore metodologico, di cui ancor oggi capita di sentir parlare, se non con rimpianto, certamente con rispetto. E tuttavia è proprio al carattere intrinsecamente inanimato, per non dire meccanicistico, di quelle metodologie di accertamento che bisogna risalire per comprendere molte delle difficoltà che in seguito si sono via via manifestate, nonché per meglio apprezzare i numerosi e pregevoli sforzi che, negli ultimi vent'anni, dottrina e giurisprudenza hanno profuso al fine

1 A. De Cupis, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1979; L. Mengoni, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1982, 1117; P. Rescigno, *Il danno non patrimoniale*, in *Dinf.*, 1985, 5.

² Art. 2043 c.c. "Risarcimento per fatto illecito": Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

³ Art. 2059 c.c. "Danni non patrimoniali": Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

di delineare una più soddisfacente regolamentazione di una materia così complessa e delicata, quale quella del risarcimento del danno alla persona.

Invero, nonostante il mutato contesto sociale, derivato dalle trasformazioni economiche realizzatesi dal dopoguerra in poi, e la nuova dimensione, assunta dalla persona alla luce dei valori solidaristici ed egualitari contenuti nella Carta Costituzionale, la rigidità dell'impostazione tradizionale fu, per molto tempo, difficile da scalfire⁴.

Essa, com'è noto, si basava su di una interpretazione estremamente rigoristica dell'articolo 2059 c.c., che limitava la risarcibilità del danno non patrimoniale alle sole ipotesi normative che espressamente prevedessero tale tipologia di risarcimento; ne era conseguita, così, un'applicazione della norma assai riduttiva, in quanto sostanzialmente circoscritta alla ricorrenza di una fattispecie di rilevanza penalistica. "I casi determinati dalla legge", infatti, erano stati rinvenuti – oltre che in ipotesi di uso di espressioni offensive nel corso del processo (artt. 598 c.p. e 89, 2° co., c.p.c.), di responsabilità dello Stato per danno da ingiusta detenzione (art. 2, n.1, l. 13.4.1988, n. 117) e in qualche altra ipotesi, del resto, piuttosto residuale - nella presenza di un'ipotesi di reato, in virtù della previsione di cui all'articolo 185, 2° co., c.p., a tenore del quale: "ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".

Un sistema così delineato, pertanto, comportò, inevitabilmente, la conseguenza di lasciare a lungo sforniti di tutela molti degli interessi della persona afferenti all'ambito non patrimoniale, poiché si trattava o di situazioni nei confronti delle quali era difficile configurare una perdita di natura patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 c.c., o non si era in presenza di una fattispecie di rilevanza penalistica.

Nella pratica dei tribunali, infatti, non era affatto infrequente, il paradosso per cui il pregiudizio patrimoniale ricollegabile alla lesione di un bene avente un

⁴ P. Cendon, *Il prezzo della follia*, Bologna, 1984; P. Perlingeri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1988; G. Cassano, *Il danno alla persona*, Padova, 2006, vol.I, 130.

valore economico veniva sempre risarcito, mentre la lesione di un interesse della persona di natura non patrimoniale, ben più importante, dunque, del primo, sovente rimaneva sostanzialmente sfornita di tutela, ciò in totale spregio all'imperativo costituzionale di tutela della persona in quanto tale (ex art. 2 Cost.).

L'iniquità di tale risultato, poi, appariva ancor più evidente nel caso in cui l'interesse leso, afferente alla persona, fosse la sua salute, ipotesi nella quale, a fronte di una medesima lesione, venivano risarciti importi assai differenti, in quanto il risarcimento del danno veniva parametrato sulla capacità reddituale del soggetto leso o, addirittura, nel caso di minori o disoccupati, non veniva risarcito alcun danno patrimoniale e l'eventuale danno morale veniva risarcito con importi irrisori, se non addirittura eluso in caso di presunzione di responsabilità a carico del danneggiato o di sua non imputabilità.

Nonostante l'applicazione di tale schema risarcitorio comportasse le appena evidenziate contraddizioni, fu soltanto negli anni '70, '80, però, che si arrivò ad un ripensamento profondo della materia, attraverso la ideazione, di una nuova figura risarcitoria: il danno biologico, inteso quale lesione della salute psico-fisica complessivamente considerata.

Sulla scorta delle precedenti riflessioni dottrinarie sull'ingiustizia del danno⁵, nonché di alcune isolate pronunce del tribunale di Genova⁶, nell'86, invero, è la stessa Corte Costituzionale a scendere in campo, consacrando,

⁵ Per tutti: R. Scognamiglio, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 277; l'Autore, fu, il primo, infatti, a criticare la concezione tradizionale che ravvisava nell'art. 2043 c.c., la norma deputata al ristoro del solo danno patrimoniale, reputandola frutto di un'interpretazione storica, ed evidenziando come il dato letterale non forniva alcun supporto a tale tesi, poiché l'espressione ampia ed indifferenziata di "danno" ivi contenuta non poneva alcun ostacolo a ricomprendere nel concetto di danno risarcibile anche il "danno personale", ossia il danno inferto ad un valore non patrimoniale inerente alla persona in quanto tale.

⁶ Trib. Genova, 25.5.74, in *Giur. It.*, 1975, I, 54; App. Genova, 9.6.1975, in *Dir.prat. ass.*, 1975, 762; App. Genova, 17.7.1975, in *Giur. Merito*, 1977, 302; Trib. Genova 20.10.1975, in *Giur.it.*, 1976, I, 443; Trib. Genova 15.12.1975, in *Foro it.*, 1976, 1997. Il Tribunale di Genova, muovendo da una moderna concezione del danno, inteso non più quale *aestimatio rei*, ma quale alterazione o soppressione del bene entità fisica, per primo è giunto a sostenere la risarcibilità del danno all'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, in base ad una valutazione standardizzata, orientata verso l'automatismo dei parametri liquidativi realizzato attraverso la predisposizione di apposite tabelle di riferimento, in modo da risarcire allo stesso modo lesioni equivalenti, variando il *quantum* solo in considerazione dell'età e del sesso della vittima dell'illecito.

così, in maniera definitiva, l'inizio di un nuovo, per non dire rivoluzionario, capitolo in tema di responsabilità civile; nella celeberrima sentenza n.184, viene affermato, infatti, il fondamentale principio secondo cui " il diritto alla salute è un diritto primario ed assoluto, che rinviene la sua fonte nell'articolo 32 della Costituzione, da intendersi quale norma precettiva e, quindi, direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi.

La lesione di tale diritto deve, pertanto, ritenersi rilevante in sé e per sé, indipendentemente dalle eventuali ed ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivatene (danni patrimoniali e/o morali), non necessitando, dunque, di alcuna prova di "effettivo impedimento delle attività realizzatrici del soggetto offeso", poiché esso si identifica con "l'intrinseca antigiridicità obiettiva del danno biologico", inteso quale fatto menomativo dell'integrità bio-psichica; conseguentemente, afferma la Corte, a tale lesione deve corrispondere un necessario ed imprescindibile ristoro risarcitorio che rinviene il suo fondamento giuridico nel combinato disposto degli articoli 32 Cost. e 2043 c.c.⁷.

Il mutamento è di tutta evidenza. A ben guardare è la logica stessa sulla quale il sistema risultava fondato che, ora, viene radicalmente messa in discussione; mentre, in precedenza, la rilevanza aquiliana veniva assicurata soltanto alle voci suscettibili di trovare collocazione entro una visione patrimonialistica, nella nuova prospettiva si assiste ad un rovesciamento di ruoli: quei profili del pregiudizio che, nell'ottica tradizionale, erano destinati a rivestire posizioni di secondo piano, diventano i protagonisti principali della scena⁸. Si inaugura, così, una specie di "nuovo umanesimo giuridico"⁹, ove il sistema della responsabilità civile, liberato dagli angusti orizzonti del passato, sembra finalmente chiamato a cooperare, in piena sintonia con il dettato

⁷ "La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l'art. 2043 c.c., va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. L'art.2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo di danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana", Corte Cost., 14.7.86, n.184, in *Foro it.*, 1986, 2053.

⁸ P. Cendon, P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, 6.

⁹ A. Bianchi, *La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale*, Padova, 2005, 6.

costituzionale, al perseguimento della piena realizzazione dell'individuo.

Gli effetti di un simile cambiamento di prospettiva, invero, comporteranno un impatto sul sistema aquiliano, destinato a travalicare di molto le frontiere del torto lesivo della salute, per arrivare ad un risarcimento del danno alla persona, che tenga il più possibile in considerazione la straordinaria unicità di ogni essere umano.

2. Il danno psichico e le ulteriori conseguenze negative dell'illecito: quale tutela ?

A seguito della “consacrazione agli onori della porpora” del danno biologico, inteso quale lesione della salute psico-fisica, complessivamente considerata, tanto tra le corti, quanto in ambito dottrinale, si andò sempre più diffondendo una nuova sensibilità nei confronti delle possibili conseguenze psichiche e psicologiche successive ad un atto illecito, sino ad allora fermamente relegate negli angusti confini del danno morale, ossia del transeunte turbamento soggettivo, risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 c.c., solo in ipotesi di reato.

Ne scaturì così un acceso dibattito, che tutt'ora si può dire in pieno fermento; l'argomento, in parola, costituisce, infatti, una delle tematiche, senza dubbio, più interessanti che il danno alla persona richiede di approfondire, ma al contempo, forse, anche la più problematica.

Per il giurista, innanzitutto, poiché, per questi, vuol dire confrontarsi con concetti e criteri di valutazione tipici dell'affascinante e suggestivo mondo della scienza psichiatrica, della neurologia, della medicina legale e della psicologia, ben lontani, pertanto, dal suo *habitus* mentale, e nei confronti dei quali, ha spesso, purtroppo, manifestato una certa diffidenza.

Altresì, però, per il medico legale, il quale dovrà essere sempre più disposto, o meglio, ben predisposto, alla interdisciplinarietà, ad una collaborazione cioè, continua e costante, con tutti quei saperi, diversi dalla medicina, (psicologia, sociologia, diritto etc.) che costituiscono un prezioso contributo, per indagare la complessità della soggettività umana, che proprio per il fatto di essere umana non sopporta riduzionismi né rigide contrapposizioni.

Passando poi ad un esame più dettagliato dell'argomento, si deve sottolineare come, invero, la prima grande difficoltà che si incontra avvicinandosi a tale materia, consista già nel fornire una definizione unitaria di danno psichico.

Infatti, nella scienza psichiatrica, com'è noto, non si rinviene un'unica definizione di lesione psichica, venendo i disturbi psichici classificati, secondo la psicopatologia generale, in varie tipologie di disturbi della personalità (rientrano in tale ambito i disturbi afferenti alla memoria, l'intelligenza, la percezione, il pensiero, l'affettività, l'istintualità, la volontà e la psicomotilità), oppure secondo la classificazione dei disturbi mentali fornita nel più diffuso manuale psichiatrico (il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, il c.d. DSM IV, 1996¹⁰) in: (a) sindromi e disturbi psichici in assenza di lesioni encefaliche (disturbi dell'umore, disturbi schizofrenici, disturbi dell'ansia, disturbi somatoformi, disturbi dissociativi, disturbi fittizi, disturbi psicosomatici); (b) sindromi psichiatriche reattive, ossia conseguenti ad eventi traumatici (disturbo post-traumatico da stress, disturbo acuto da stress, disturbo psicotico breve, disturbi dell'adattamento, nevrosi da indennizzo); (c) sindromi psico-organiche (fisiopatologia del danno celebrale traumatico e postumi neuropsicologici del trauma cranico).

È opportuno, tuttavia, precisare, come, gli esperti del settore, siano soliti utilizzare il termine "lesione psichica", nel senso di "alterazione dell'equilibrio psico-biologico preesistente nell'individuo, vittima di un fatto illecito altrui, lesione della salute, intesa, pertanto, quale realtà necessariamente sintetica ed onnicomprensiva, in cui il versante dell'integrità fisica e quello del benessere mentale confluiscono entrambi a pari titolo"¹¹.

Molteplici, sono, inoltre, le situazioni lesive che possono ragionevolmente produrre dei danni psichici: *in primis*, le lesioni psichiche possono essere connesse a lesioni organiche, causate dall'attività illecita di terzi (incidenti stradali, *malpractice* medica, etc.) o a shock riconducibili a gravi aggressioni alla propria persona perpetrate, ad esempio, tramite sequestro di persona per estorsione, o violenze sessuali.

Vi sono, poi, però, tutta una serie di ipotesi, in cui si possono manifestare dei pregiudizi di natura psichica anche svincolati da qualsivoglia danno fisico,

¹⁰ DSM IV, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali, Milano, 1996.

¹¹ M.P. Suppa, *Trattato breve dei nuovi danni*, Il risarcimento del danno esistenziale: *aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. I, 348.

basti per esempio pensare al pregiudizio psichico che può derivare dall'uccisione di un proprio familiare o dalla sua grave menomazione a seguito di fatto illecito, nonché al disagio psichico che può accompagnare una diagnosi infausta, poi rivelatasi errata, un licenziamento ingiurioso, una immotivata dequalificazione, il *mobbing*, o l'ingiusta detenzione in un carcere.

Nonostante tale ampiezza e varietà delle ipotesi verificabili di danni, scorrendo i repertori di giurisprudenza, è tuttavia agevole notare, come la risposta risarcitoria sia stata il più delle volte deludente.

Ad onor del vero, infatti, fino a tempi relativamente recenti, i giuristi si sono dimostrati totalmente sordi dinanzi alle richieste risarcitorie di danni afferenti alla sfera psichica.

Come si è già avuto modo di accennare, è solo nell'ultimo decennio, invero, grazie all'ormai consolidata concezione di danno alla salute, quale danno all'integrità psico-fisica dell'individuo, complessivamente considerata, che, può dirsi avviato un significativo cambiamento di rotta, ma non certo esente da resistenze e malintesi¹².

Se si guarda alla pratica dei tribunali, si può, infatti, facilmente rilevare come, a tutt'oggi, si ritenga pacificamente risarcibile soltanto il danno psichico scaturito da un danno organico di rilevante portata, poiché nel caso di macrolesioni la presenza di un danno psichico, viene, ormai, ritenuta "assai probabile"(!).

Viceversa, nelle ipotesi di "mero" danno psichico, ossia di pregiudizio psichico disgiunto da un danno fisico, la risarcibilità dello stesso è stata sovente esclusa, affermandosene la non riconducibilità *tout court* nelle maglie dell'articolo 2043 c.c., a causa della asserita mancanza di un metodo medicalmente accertabile di valutazione delle conseguenze pregiudizievoli, metodo, invece, sussistente e sempre utilizzato per l'accertamento del danno biologico di natura fisica.

¹² "...a proposito di quest'ultima "specie" di danno biologico: la *psiche*, infatti, *sostantivo* (ma lo è davvero?) difficile da integrare nel sapere medico legale tradizionale, ha finito infatti per essere semplicisticamente assimilata agli altri organi, magari "in coda" e marginalmente, quasi con pudore, come accadeva regolarmente nella manualistica della prima ora.", A. Bianchi, *op. cit.*, 7.

In altri casi ancora, l'istanza di tutela è stata, invece, sostanzialmente elusa, arrivando addirittura ad identificare il danno psichico con il danno morale soggettivo di cui all'articolo 2059 c.c., sottoponendolo, pertanto, alle strettoie del rinvio operato da tale norma alle fattispecie penalistiche.

Sotto il profilo più strettamente giuridico, poi, ulteriore, grave, ostacolo, alla realizzazione di una soddisfacente tutela del danno psichico, è derivata dalla evidente difficoltà di individuazione del nesso causale tra la lesione all'integrità psichica ed il comportamento del danneggiato, secondo gli stretti limiti di cui all'articolo 1223 c.c.¹³.

Invero, alla difficoltà di definire una netta cesura tra sofferenza psichica e disturbo mentale, tra emotività e patologia, si è spesso affiancata, sul piano applicativo, quella, non meno rilevante, di stabilire se la sintomatologia, che insorge dopo il trauma, sia esclusivamente riconducibile al fattore esogeno o sia stata soltanto riattivata da esso, nonché di accertare eventuali simulazioni.

Così come evidenziato dalla stessa scienza psichiatrica, con specifico riferimento alla sindrome depressiva, che di frequente si accompagna alla verifica di un trauma, una frustrazione o un insuccesso, spesso “non è così semplice stabilire se (...) possa essere sicuramente ricondotta a tali cause o se non sia stata piuttosto solamente riattivata da esse”, ed essere dovuta, invece, alle caratteristiche somato-psichiche proprie del soggetto leso¹⁴.

Conseguentemente, si afferma, la causa del disturbo psichico non può essere unicamente rinvenuta né nell'evento esogeno provocato dal fatto ingiusto, né dal vissuto che ha reso quel soggetto più ricettivo, né dalla sua eventuale vulnerabilità congenita, in quanto “il disturbo psichico non è la mera

¹³ Art. 1223 c.c. “Risarcimento del danno”: Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

¹⁴ “(...) La sintomatologia depressiva è infatti di origine endogena, cioè strettamente biologica ed indipendente dalla realtà. Le cause apparenti potrebbero aver agito solo come fattori scatenanti. Anche una volta stabilito con sicurezza che una certa sintomatologia depressiva non è di origine primitiva, cioè endogena, ma è invece secondaria ad un avvenimento storico, rimangono al perito psichiatra altri quesiti da risolvere. In qualche caso si tratta di stabilire se la depressione è autentica o simulata, in altri casi se essa si esaurisce nella pura sofferenza soggettiva e, in questo caso, il disturbo rientra come è noto nel così detto danno morale”, G. Garavaglia, *Danno psicologico e danno morale*, in *Danno biologico e danno psicologico*, a cura di Pajardi, Milano, 1990, 29.

somma di tanti fattori, ma è l'irripetibile modo secondo cui, in quel soggetto, i singoli fattori si sono integrati"¹⁵. Si parla a tal proposito di "genesì multifattoriale del disturbo psichico", nel senso che alla sua origine non può rinvenirsi una sola causa, ma una molteplicità di fattori di tipo biochimico, psicologico, familiare, sociale, che interagiscono tra di loro "in una variabilità pressochè infinita ed irripetibile da individuo ad individuo"¹⁶.

In un simile contesto, è di tutta evidenza, come sia insufficiente e, persino, fuorviante, tentare un'applicazione del criterio oggettivo della causalità adeguata (ex art. 1223 c.c.), tanto caro ai giuristi, e sia, invece, necessario convertirsi ad una visione plurifattoriale integrata ed individualizzata, nella quale tutti i fattori che si realizzano nel contesto di quell'evento, unico ed irripetibile che è la vita di ciascun individuo, sono ugualmente coinvolti, sia pure con variabilissimo grado di incidenza sul disturbo mentale a seconda dei casi e delle circostanze¹⁷.

Le appena accennate difficoltà incontrate nel riconoscere tutela risarcitoria ai danni psichici (intesi quali lesioni alla salute mentale e pertanto senz'altro suscettibili di un accertamento medico legale) fanno facilmente intuire quanto ancor più tortuoso sia stato il percorso verso un sistema risarcitorio in grado di assicurare il pieno soddisfacimento delle lesioni degli ulteriori aspetti della personalità.

Esiste, infatti, al di là del danno psichico classicamente inteso, che si

¹⁵ G. Ponti, *Danno psichico ed attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1992, 527.

¹⁶ R. Castiglioni, *Il problema del nesso di causalità materiale*, in *Danno psichico*, a cura di W. Brondolo, A. Marigliano, Milano, 1996, 167.

¹⁷ "(...) la malattia psichica esprime verità soggettive e non solo oggettive; si riferisce, quindi, anche ai vissuti e non solo ai dati. Inoltre, nella sua patogenesi possono spesso mancare alcuni elementi dei classici criteri medico legali di riferimento eziologico (...). Ne deriva, dunque, la necessità di una rielaborazione globale e sistematica del sapere psichiatrico in rapporto alle esigenze della valutazione del danno alla persona, che sia ad un tempo adeguata al travaglio che ha caratterizzato in questi ultimi anni la dottrina e la prassi psichiatriche e all'esigenza di poter disporre di idonee criteriologie valutative. Criteriologie che devono tener conto da un lato della peculiarità dei disturbi psichici, ai quali non possono essere pedissequamente applicabili i principi della causalità intesa in senso lineare; dall'altro, del fatto che la valutazione medico-legale del danno alla persona non può riconoscere parametri unitari, ma varia necessariamente in rapporto ai diversificati principi del diritto, chiamati di volta in volta in causa nei diversi settori in cui si articola la valutazione del danno alla persona". W. Brondolo, A. Marigliano, *Danno psichico*, op.ult.cit.

concretizza in un disturbo mentale ai sensi dei criteri propri della nosografia psichiatrica¹⁸, tutto un territorio di incerta definizione, ma non meno rilevante, costituito dalle innumerevoli conseguenze negative che un illecito può comportare, dalle infinite espressioni della soggettività ferita, che urgentemente reclamano di essere tenute in debito conto, nella valutazione del danno alla persona.

Basti pensare, ad esempio, al carattere pervasivo ed altamente invalidante di molte situazioni di lutto che i familiari delle vittime di un illecito si sono trovate ad affrontare. Chi non ha conosciuto i penosi racconti delle esistenze pietrificate nella commemorazione e nel cordoglio?

Eppure, com'è noto, il lutto compare nel DSM-IV-TR non tra le malattie, ma tra le "condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica". In tutto gli vengono dedicate non più di 20-30 righe. Secondo il manuale, la relazione di lutto deve essere considerata "normale" se tende a risolversi entro i primi due mesi; al di là di questo termine temporale - ovviamente da considerarsi indicativo - potranno essere prese in considerazione le diagnosi disponibili: episodio depressivo maggiore, disturbo dell'adattamento, disturbo post-traumatico da stress (limitatamente ai casi di lutto traumatico).

A dispetto, però, di questa apparente semplicità, pochi altri argomenti occupano con altrettanta continuità e profondità la riflessione giuridica e medico legale¹⁹.

I congiunti delle vittime, oltre a costituire una percentuale cospicua dei soggetti coinvolti in cause di responsabilità civile, rappresentano, senza dubbio, una sfida continuamente rinnovata alle capacità interpretative dell'esperto, una di quelle situazioni, forse la situazione per eccellenza, dove la scienza - universale per natura - incontra l'irriducibile singolarità di ogni essere umano.

¹⁸ S. Bonziglia, A. Anglesio, *Proposta di valutazione del danno psichico*, in *Danno e resp.*, 2000, 1161.

¹⁹ I. Merzagora Betsos, M. Mantero, *Il lutto*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol.II, 1222; De Fazio f., V. Maselli, W. Donini, C. Bergonzini, *Il danno da lutto*, in *Jura Medica*, 2002, XV, 491; N. Poloni, S. Vender, *Vendetta e rivendicazione: due volti singolari del lutto*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2003, XXV, 577; M. Valdinì, *Danno da lutto: danno non biologico?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2003, XXV, 589.

Il lutto che si incontra nelle cause di risarcimento danni, quasi sempre consegue ad eventi traumatici (morti violente, catastrofi naturali, incidenti mortali, decessi improvvisi) e già per tale motivo dovrebbe considerarsi di per sé “complicato” rispetto al lutto *totut court*. In molti casi si piange la scomparsa di giovani o addirittura bambini, neonati o figli non ancora nati, ma già intensamente desiderati ed amati.

Non vi è chi non veda come tutto ciò giustifichi, ampiamente, una riflessione più approfondita della materia.

La categoria del danno da lutto, probabilmente come nessun'altra, fa emergere con tutta evidenza, la necessità, non più procrastinabile, di prendere in considerazione dimensioni del danno non necessariamente né opportunamente comprimibili, entro le ristrette categorie della scienza medica e quindi del danno biologico, attraverso il riconoscimento di quei danni afferenti alla dimensione esistenziale di ciascun individuo, pregiudizi tali da compromettere irrimediabilmente l'esplicazione delle attività realizzatrici della persona, pur non coniugandosi ad una patologia medicalmente accertata²⁰.

Come vedremo, però, per giungere a tale risultato fu assolutamente necessaria la costruzione di un nuovo sistema di responsabilità civile, definitivamente disancorato dal modello antropologico fondato sull'individualismo proprietario e finalmente in completa armonia con il dettato costituzionale, in una logica di valorizzazione della personalità umana.

²⁰ “ I riflessi sui figli allora : chiamati a vivere di lì in poi senza il calore della madre, senza un costante tocco protettivo, avviati talvolta all'orfanotrofio, senza più baci della buonanotte. Oppure senza i sì e i no della figura paterna: finiti i gesti di sostegno virile, i lanci in aria per gioco, le spiegazioni da uomo a uomo, il conforto dopo gli insuccessi. Dolore -certo- singhiozzi, commozione. Ma soprattutto (ecco il danno esistenziale) un'agenda diversa in tanti aspetti: la caduta di ogni appoggio sicuro, un ronzo circostante d'altro genere, pieghe delle cose meno rosee, il dover farcela o cavarsela da soli”, P. Cendon, “ *Danno esistenziale: segreti e bugie*” in *Resp. Civ. prev.*, n.1, 2006, 92.

3. Un nuovo corso per il danno non patrimoniale. Il neo bipolarismo costituzionale.

Dinanzi alla sempre più avvertita esigenza di una protezione più completa ed incisiva della persona intesa quale “valore unitario”, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, si è tentato, a più riprese, di delineare un nuovo sistema di regole in materia di tutela risarcitoria della persona.

Il percorso seguito, però, non fu assolutamente unitario.

La differenza, fondamentale, che si poneva all’origine di tale diversità di approcci, e che allo stesso tempo costituiva il problema più difficile da affrontare, riguardava, infatti, l’individuazione stessa della sede entro la quale collocare un siffatto ampliamento dei confini riparatori.

Scorrendo i repertori di giurisprudenza, così come gli scritti dottrinari, estremamente mutevole risulta essere l’identificazione dell’area entro la quale gli interpreti intesero ricondurre le nuove voci di pregiudizio, deputate ad incrementare i margini di protezione della persona: vi è chi sottolineava la necessità di un allargamento dell’area non patrimoniale del danno; chi invece propendeva per un’ottica incline alla ridefinizione del campo patrimoniale del pregiudizio; o, ancora, chi prediligeva una prospettiva volta a convogliare le nuove poste entro un terzo ed inedito settore, estraneo all’alternativa patrimoniale/non patrimoniale.

Si trattò di un lavoro ermeneutico “in continuo movimento”, che spesso apparve scontare “momenti di incoerenza e di incertezza”, quale prezzo, forse inevitabile, di ogni operazione interpretativa che miri ad una profonda rimediazione di concetti e categorie²¹.

Una delle tecniche che, senza dubbio, riscosse maggior successo, soprattutto in giurisprudenza, fu quella che intese attribuire al danno biologico valenza di categoria generale, destinata ad accogliere, pertanto, al suo interno

²¹ (...) “Non deve pertanto stupire che, almeno sulle prime, la giurisprudenza si appalesi più assorbita dallo sforzo di garantire in qualche modo nuove ipotesi di risarcibilità che non preoccupata di collocare queste nuove ipotesi in un rinnovato contesto teorico.”, B. Lasagno, *La prova del danno esistenziale*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, op. cit., 2768.

ipotesi nelle quali l'interesse colpito fosse in sostanza diverso dal bene salute.

Tale eccessiva estensione applicativa del danno biologico, oltre i suoi confini naturali, venne, peraltro, realizzata attraverso modalità di vario genere.

In alcuni casi, ad esempio, facendo leva sulla mera potenzialità lesiva per la salute del comportamento illecito posto in essere, veniva da ciò solo presunta la realizzazione del rischio stesso, ossia l'esistenza di un danno biologico era ritenuta sussistere *in re ipsa*, a prescindere da qualsiasi accertamento di patologie a carico del soggetto colpito. Secondo i sostenitori della teoria in esame, la pericolosità in se stessa del comportamento del danneggiante, dovrebbe essere considerata determinante per far scattare la presunzione circa l'avvenuta lesione dell'integrità psico-fisica, spingendosi ben al di là, pertanto, dei meccanismi presuntivi che abitualmente operano in materia di violazione della salute; seguendo tale ottica, infatti, ad essere data per scontata non sarebbe soltanto la sussistenza di una serie di conseguenze dannose a carico della vittima di una certa lesione dell'integrità psico-fisica, bensì la lesione stessa.²²

In altri casi, invece, si è operata un'applicazione generalizzata del principio onnicomprensivo che riconduceva al danno biologico anche il danno alla vita di relazione, il danno alla serenità familiare o sessuale, il danno estetico, la compromissione della capacità generica di lavoro, etc., con la conseguenza di ricondurre nell'alveo del danno biologico tutte le ripercussioni relazionali negative, da qualunque tipologia di lesione fossero derivate. Accadeva, così, che, quand'anche simili compromissioni non discendevano da una violazione dell'integrità psico-fisica, e perciò non veniva accertata alcun tipo di patologia in capo alla vittima, a quest'ultima era comunque riconosciuto il ristoro del danno biologico, inteso nell'accezione ampia di danno alla vita di relazione²³.

²² App. Milano, 29.11.1991, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 844; App. Milano, 17.7.1992, in *Giur. It.*, 1994, I, 717; App. Milano, 9.5. 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 2870; Trib. Milano, 7.1.1988, in *Foro it.*, 1989, I, 903.

²³ In tal senso si segnala, per l'originalità della soluzione, una sentenza della Corte di Appello di Trieste, che – a fronte di una chiara violazione della riservatezza dovuta a divulgazione non autorizzata di una notizia riservata (nella specie, la stampa aveva reso nota la vicenda di un bambino affetto da una rarissima forma di allergia, tale da impedirgli di indossare abiti) – ha

In altri casi, infine, si è avuta una sorta di accorpamento dei due modelli suindicati, in quanto dalla compromissione della sfera relazionale si è voluto desumere presuntivamente la sussistenza di un danno alla salute²⁴.

Com'è facile notare, quel che sostanzialmente accomuna i vari percorsi tecnici, appena accennati, è, invero, l'applicazione di una logica inversa rispetto a quella usualmente seguita in materia di lesione alla salute. Solitamente, infatti, il dato di partenza del ragionamento dovrebbe essere costituito dall'accertamento di una lesione psico-fisica, da cui successivamente può discendere la sussistenza di conseguenze di ordine personale (oltre che patrimoniale e morale) in capo alla vittima. Nelle ipotesi sopra delineate, invece, il percorso viene compiuto in senso opposto; è, infatti, l'esistenza di ripercussioni personali negative ad essere ritenuta elemento essenziale per comprovare la ricorrenza di una violazione dell'integrità psico-fisica del soggetto colpito.

In un ragionamento di questo tipo, pertanto, la compromissione del benessere esistenziale viene, così, a rappresentare, ad un tempo, danno risarcibile e lesione del bene salute, in una sorta di "supersomatizzazione"²⁵ dell'uomo, la cui dimensione personale finisce per esaurirsi nel raggiungimento dello stato di salute.

Un'impostazione del genere è stata, pertanto, duramente criticata da una parte della dottrina²⁶.

Si è opportunamente rilevato al riguardo, infatti, come tale eccessiva estensione applicativa del danno biologico, sia stata la principale causa di una

affermato la sussistenza di un danno emergente alla vita di relazione, consistente nel "turbamento del normale ritmo di vita della famiglia" e qualificabile, a giudizio della Corte, quale danno biologico, pur difettando qualunque lesione dell'integrità psico-fisica del fanciullo. App. Trieste, 13.1.1993, in *Giur. It.*, I, 358.

²⁴ Come esempio di tale indirizzo interpretativo può citarsi la sentenza della Cassazione n. 6607/86, che ha rinvenuto un'ipotesi di danno biologico nel pregiudizio subito dal marito di una donna che, a causa di un intervento chirurgico, aveva subito una lesione dell'integrità fisica tale da impedire la continuazione della vita sessuale, individuando anche in capo a costui un danno biologico derivante dalla violazione del "diritto reciproco di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro", Cass. 11.11.1986, n. 6607, in *Giust. Civ.*, 1986, I, 3031; nello stesso senso anche: Cass. 21.5.1996, n.4671; Cass. 17.9.1996, n. 8305, in *Gius.*, 1996, 153.

²⁵ P. Cendon, P. Ziviz, *op. cit.*, 16.

²⁶ In particolare si vedano, C. Castronovo, "Danno biologico" senza miti, in *Riv. Crit. Dir. civ.*, 1988, 3; idem, *Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale*, Milano, 1997; P. Ziviz, *Danno biologico oltre la salute: una prospettiva fuorviante*, in *Giur. It.*, I, 2, 358.

dilatazione abnorme della tutela della salute oltre i suoi confini naturali, da cui è conseguito il “grave snaturamento”²⁷ di tale figura risarcitoria, privata in tal modo del suo stesso presupposto, ossia l’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica, medicalmente accertabile, presupposto, peraltro, oggi da ritenersi indispensabile, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia²⁸.

Sorte molto più felice, rispetto ai moduli interpretativi sino ad ora descritti, ebbe invece, un altro orientamento, di natura prevalentemente dottrinarial²⁹, il quale fondò le proprie argomentazioni sulla necessità, per una più adeguata tutela, di una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c.

A tal fine il referente idoneo a fornire l’appiglio normativo è stato correttamente rinvenuto nel principio personalista contenuto nell’articolo 2 della Costituzione, da cui emerge con chiarezza come il nostro Ordinamento giuridico si prefigge, quale obiettivo prioritario, il pieno sviluppo della personalità; norma, peraltro, a cui oggi deve essere pacificamente riconosciuta portata precettiva e quindi diretta applicabilità ai rapporti intersoggettivi, con la conseguenza di risultare idonea a far assurgere gli interessi emergenti, dalla realtà concreta, a posizioni giuridiche soggettive la cui violazione legittima l’azione di risarcimento.

Prendendo le mosse da tali considerazioni, si è quindi sostenuta la necessità di un processo di interpretazione evolutiva e adeguatrice del disposto di cui all’articolo 2059 c.c. alla luce dei valori costituzionali, in grado di ampliare

²⁷ P. Cendon, P. Ziviz, *op. cit.*, 16.

²⁸ Art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “ disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 5, comma 1°, l. 17 maggio 1999, n. 144”; l’art. 5, l. 5 marzo 2001, n. 57, riguardante modifiche al d. l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 1977, n. 39”, il quale espressamente sancisce: “ per danno biologico si intende la lesione all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”; d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che ha introdotto il nuovo Codice delle assicurazioni.

²⁹ C. Castronovo, *Dal danno alla salute al danno alla persona*, in *Riv. Crit. Dir. priv.*, 1996, 2, 245; A. Jannarelli, *Il “sistema” della responsabilità civile proposto dalla Corte costituzionale ed i “problemi” che ne derivano*, in *Giur. It.*, I, 407; L. Mengoni, *op.cit.*, 1982, 1117; E. Navarretta, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996; idem, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente*, in *Foro it.*, 2003, I, 2272; idem, *La Corte Costituzionale e il danno alla persona “in fieri”*, in *Foro it.*, 2003, I, 2201; idem, *Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali*, in *Resp. Civ.e prev.*, 2004, I, 234; P. Perlinger, *op. cit.*; G. Ponzanelli, *L’art. 2059 resiste: ma quanti problemi ancora!*, in *Danno e resp.*, 1995, 679; idem, *Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2003, 816; idem, *La Corte Costituzionale si allinea con la Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2003, 939.

l'estensione contenutistica della categoria del danno non patrimoniale, al fine di configurarlo non più come mera norma di rinvio alle ipotesi già tipizzate di illecito penale, ma come fattispecie autonoma idonea a tutelare la molteplicità di interessi di rilevanza costituzionale di natura non patrimoniale facenti capo alla persona. Ciò grazie al superamento sia dell'errata identificazione del danno non patrimoniale con il danno morale, che della riduzione dei "casi determinati dalla legge" alle ipotesi di reato.

Più precisamente, secondo tale dottrina, attraverso la nuova lettura dell'articolo 2059 c.c. alla luce dei valori costituzionali, sarebbe possibile realizzare, in virtù di un'applicazione congiunta degli articoli 2059 c.c. e 2 della Costituzione, il concreto e definitivo superamento dell'ostacolo della "tipizzazione" ivi prevista, che per lungo tempo aveva impedito il realizzarsi di una effettiva tutela risarcitoria in materia di danno alla persona.

La necessità di un tale mutamento di prospettiva, volto a ricondurre, senza più alcun tipo di limitazione, la risarcibilità di qualsiasi pregiudizio di natura non patrimoniale, afferente a diritti costituzionalmente rilevanti, nell'ambito dell'articolo 2059 c.c., è stata successivamente avvertita anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con le notissime sentenze "gemelle" del 2003, ha accolto e suggellato l'orientamento dottrinario in parola³⁰.

In particolare, con tali pronunce, nelle quali il Giudice di Legittimità era stato chiamato ad esprimersi sul risarcimento del danno non patrimoniale configurabile in capo ai congiunti della vittima primaria dell'illecito (nell'un caso, quello oggetto della pronuncia n. 8827, rimasta gravemente lesa dalla nascita a causa di *malpractice* medica, e nell'altro, quello oggetto della pronuncia n. 8828, deceduta dopo un certo lasso di tempo dall'incidente), la Corte, per la prima volta, afferma espressamente che "i pregiudizi di natura non patrimoniale, sofferti dai congiunti della vittima, sia in caso di sua morte che di gravi lesioni, vanno distinti sia dal danno biologico che dal danno morale soggettivo" e ricondotti non più all'articolo 2043 c.c., in virtù di un'estesa applicazione della

³⁰ Cass. 31.5.2003, n. 8828 e n. 8827, in *Giur. It.*, 2004, I, 36.

clausola dell'ingiustizia del danno ivi contenuta³¹, bensì “all'articolo 2059 c.c., che alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata andrà sganciato dal limite della ricorrenza di un'ipotesi di reato”.

Infatti, precisa la Suprema Corte, in tali ipotesi, l'interesse giuridico protetto è diverso sia dal bene salute, tutelato ex art. 32 della Costituzione, tramite il danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale ricollegabile all'articolo 2 Cost. e tutelabile tramite il danno morale soggettivo, consistendo invece nell'interesse “all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29, 30 della Costituzione”.

Tale interesse, così come anche gli altri interessi di rilievo costituzionale non aventi natura economica ed afferenti a valori strettamente inerenti alla persona, andrà, pertanto, risarcito ex articolo 2059 c.c., da intendersi non più quale norma deputata al ristoro del mero danno morale soggettivo risarcibile solo in ipotesi di reato, “bensì di qualsiasi danno non patrimoniale *latu senso* inteso, senza più alcun vincolo derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.”.

Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone, infatti, di ritenere inoperante il detto limite tutte le volte in cui la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, invero, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo costituisce la forma minima di tutela, ed “una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti”, poiché ciò si risolverebbe in un “rifiuto di tutela nei casi esclusi”. D'altra parte, osserva la Corte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, “atteso che il riconoscimento

³¹ Così come la Suprema Corte aveva affermato in Cass. 8.6.2000, n. 7713, in *Resp. Civ. prev.*, 2000, 923, con nota di P. Ziviz, *Continua il cammino del danno esistenziale*; ed in *Dir. e gius.*, 2000, n.24, 4, con nota di M. Rossetti, *Messa da requiem per il 2059 c.c. se passa la linea del “danno in sé”*.

nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale³².

Tale soluzione, appare peraltro, a giudizio della stessa Corte, la più coerente sia con l'attuale quadro legislativo³³, che, com'è noto, negli ultimi anni ha portato ad un certo ampliamento delle ipotesi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori delle fattispecie di reato in relazione alla compromissione di valori personali, sia con l'evoluzione della giurisprudenza che, sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di fornire un'adeguata risposta risarcitoria in tutte le ipotesi di danni alla persona, ingiustamente subiti, ha cercato di ampliare i confini della responsabilità civile, tramite una lettura costituzionalmente orientata delle sue norme, in particolare dell'articolo 2043 c.c. che, letto in combinato disposto con l'articolo 32 della Costituzione, ha consentito la risarcibilità del danno biologico.

Così come avvenuto, dunque, per quest'ultima categoria di danno (risarcito ex art. 2043 c.c. solo per evitare le strettoie dell'art. 2059 c.c. , ma che, viceversa a tale norma dovrebbe essere logicamente ricondotto) anche per il danno non patrimoniale da lesione di altri valori personali, di rilievo

³² Nel caso di specie -rileva la Corte- entra, infatti, in gioco la compromissione dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29 Cost., il riconoscimento dei quali "va inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo (...) ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorchè il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, sia non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all'esigenza di provvedere ai bisogni del figlio, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela ulteriore apprestata dall'art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Lesione che andrà risarcita ai sensi dell'art. 2059 c.c., così come il danno morale soggettivo, anche, eventualmente, tramite un'unica valutazione equitativa di tutti i danni subiti.", Cass. 31.5.2003, n. 8827, in *Giur. It.*, 2004, I, 36.

³³ Basti citare a titolo di esempio: l'art. 2 della l. 13 aprile 1998, n. 117, che prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da illegittima detenzione; l'art. 29, comma 9, della l. 31 dicembre 1996, n. 675 poi confluito nell'art. 15, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sull'impiego di modalità illecite di raccolta di dati personali; l'art. 44,7° co., del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sull'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; l'art. 2 della l. 24 marzo 2001, n. 89, sul mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.

costituzionale, potrà, certamente, rinvenirsi un referente nella Carta fondamentale, tale da consentirne la risarcibilità senza il limite della riserva di legge dell'articolo 185 c.p. Tuttavia, precisa il Giudice di Legittimità, la risarcibilità di siffatto danno non potrà dirsi discendere automaticamente dal rinvio alla norma costituzionale dettata a tutela di quello specifico interesse, in quanto sarà sempre necessario verificare "la ricorrenza di tutti gli elementi della fattispecie illecita dell'art. 2043 c.c.", ossia: imputabilità, nesso di causalità, elemento soggettivo e la sussistenza di un danno ingiusto, di cui dovrà fornirsi la prova puntuale³⁴.

Come sarà facilmente emerso dalla lettura di alcuni passaggi fondamentali delle sentenze in commento, la Suprema Corte di Cassazione, proponendo tale *ermeneutica secundum constitutionem* del danno non patrimoniale, ha posto in essere un importantissimo, nonché atteso, intervento

³⁴ In particolare, con riferimento al danno patito dai congiunti della vittima rimasta uccisa a seguito di fatto illecito altrui, la Suprema Corte chiarisce, che "non potrà più affermarsi la mancanza di un valido nesso di causalità in virtù del richiamo all'ambigua espressione "danni riflessi o di rimbalzo", poiché viceversa il danno subito dai congiunti dovrà essere considerato contestuale ed immediato in virtù della sussistenza nel caso di specie di un illecito plurioffensivo, che lede in pari tempo situazioni giuridiche soggettive imputabili in capo a soggetti diversi legati tra loro da un vincolo parentale". Per quanto riguarda, invece, la sussistenza nel caso di specie del danno ingiusto, ossia la prova del danno, la Corte che "per affermare la risarcibilità del pregiudizio subito dai congiunti non sarà sufficiente dimostrare la sussistenza della lesione dell'interesse protetto secondo i dettami della teoria del danno evento", poiché, così come ribadito dalla stessa Consulta nella sentenza n. 372/94, il danno risarcibile consiste in una perdita che deve essere dimostrata. Conseguentemente, nel caso di specie, seppure è indubbia la sussistenza del danno costituito dalla "irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali", poiché tale danno potrà essere più o meno esteso, intenso e duraturo, sarà necessario che i congiunti ne forniscano idonea prova, anche se, "in virtù della particolarità della fattispecie e della proiezione nel futuro di tale pregiudizio, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e presunzioni, sempre però sulla base degli elementi obiettivi forniti dai danneggiati". Il danno non patrimoniale dei congiunti della vittima, ove provato, andrà poi "liquidato in via equitativa" ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. "tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza.(...) il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento. Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento". Cass. 13.5.2003, n. 8828, in *Giur. It.*, 2004, I, 36.

razionalizzatore della materia, eliminando così almeno le più rilevanti insufficienze e contraddizioni che erano presenti nel sistema.

Dopo la nascita del danno biologico ed il suo consolidamento nel danno alla salute, infatti, il danno alla persona si era venuto a scomporre in tre componenti: la parte patrimoniale, consistente nella perdita di reddito o negli esborsi occasionati dal sinistro; il danno alla salute, di valenza non reddituale, liquidato secondo parametri tabellari progressivamente affinati; il danno morale, risultante dallo stretto collegamento fra l'articolo 2059 c.c. e l'articolo 185 c.p. Si era, così, venuto a creare una sorta di sistema tripartito, in cui tra il danno patrimoniale ed il danno morale, si collocava, quasi come *tertium genus* della responsabilità civile, il danno alla salute che, pur avendo ad oggetto perdite di carattere non reddituale, era risarcito in applicazione dell'articolo 2043 c.c., letto in modo coordinato con l'articolo 32 Cost., a causa della rigida interpretazione data alla riserva di legge dell'articolo 2059 c.c.

Il *revirement* giurisprudenziale avviato con le sentenze della Cassazione del 2003, peraltro avallato subito dopo anche dalla Corte Costituzionale³⁵, e poi confermato da numerose pronunce successive³⁶, ha ricondotto il sistema della responsabilità civile alla sua intima coerenza, promuovendo un nuovo indirizzo di "bipolarismo costituzionale"³⁷; il danno alla persona d'ora in avanti dovrà essere inteso quale danno consistente di due sole, grandi, componenti: il danno patrimoniale, risarcibile sulla base del disposto di cui all'art. 2043 c.c., ed il danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., nella quale confluiscono sia il danno morale, o *pretium doloris*, sia il danno biologico, quale compromissione di natura areddituale dell'integrità psico-fisica della persona, sia i danni derivanti dalla lesione di valori costituzionalmente tutelati, diversi dalla salute.

³⁵ Corte Cost., 11.07.2003, n.233, in *Giur. It.*, 4, 1129.

³⁶ Cass., 19.8.2003, n. 12124, in *Giur. It.*, 2004, 1129; Cass. 7.11.2003, n. 16716, in *Mass. Giust. Civ.*, 2003, 11; Cass. 12.12.2003, n. 19057, in *Mass. Giust. Civ.*, 2003, 12; Cass. 23.12.2003, n. 19766, in *Mass. Giust. Civ.*, 2003, 12; Cass. 20.2.2004, n. 3399, in *Foro it.*, 2004, I, 1059; Cass., 4.10.2005, n. 19354, in *Resp. Civ. prev.*, 2006, 2, 275; Cass. 15.7.2005, n. 15022, in *Altalex*, 2006, n. 1438, 6; Cass. 12.6.2006, n. 13546, in *Altalex*, 2006, n. 1514, 6.

³⁷ G. Buffone, *Il neo bipolarismo costituzionale della Responsabilità civile: Il danno non Patrimoniale? Janus Pater*, in *Altalex, quotidiano di informazione giuridica*, n.1438 del 21.06.2006.

4. Il danno esistenziale.

Fra gli indirizzi interpretativi volti ad allargare le maglie del sistema di responsabilità civile, oltre i confini del danno biologico, la figura risarcitoria del danno esistenziale, merita, senza dubbio, una riflessione ed un'analisi più approfondite.

Ciò non soltanto poiché essa ha ricevuto proprio in questi ultimi mesi, dopo un lungo travaglio³⁸, la definitiva consacrazione ad opera della Suprema Corte di Cassazione³⁹, ma anche perché, non si crede di sbagliare, nell'affermare che poche altre categorie giuridiche siano riuscite ad accendere gli animi degli addetti ai lavori quanto il danno esistenziale.

Esso nasce in ambito dottrinale⁴⁰, al fine di colmare quel vuoto di tutela, quel cono d'ombra, che il sistema risarcitorio del danno alla persona, almeno fino alle sentenze "gemelle" del 2003, aveva creato.

³⁸ Con una pronuncia del 7.6.2000, la suprema Corte di Cassazione, per la prima volta la S.C. aveva riconosciuto e risarcito ex art. 2043 c.c. il danno esistenziale avente ad oggetto una fattispecie in cui il padre aveva fatto mancare al figlio naturale per lungo tempo i mezzi di sussistenza (Cass. 7.6.2000, in *Giur. It.*, 2000, 1352); nelle sentenze gemelle del 2003, n. 88827-8828, viene, invece, affermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., deve essere inteso come un'unica categoria generale e "sarebbe poco proficuo ritagliare all'interno della stessa specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo"; Con la nota sentenza della III° sezione civile, n. 15022 del 2005, viene categoricamente negata la configurabilità nel nostro sistema di responsabilità civile, del danno esistenziale (Cass. 15.7.2005, n.15022, in *Altalex*, n. 1438 del 21.6.2006), nelle recenti sentenze del 2006, la n. 6572 delle SS. UU: e la n. 13546 della III° sezione della Cassazione, il danno esistenziale sembra aver trovato la sua definitiva consacrazione.

³⁹ Cass., SS. UU. Civili, 24.3.2006, n. 6572, in *Altalex*, n. 1438 del 21.6.2006; Cass., sez. III, 12.6.2006, n. 13546, in *Altalex*, n. 1514 del 5.9.2006.

⁴⁰ Il danno esistenziale fa la sua apparizione in alcune rassegne di giurisprudenza, curate per la Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, nei primi anni '90 da Cendon, Gaudino e Ziviz; la categoria, però, da questi autori costruita, e poi strenuamente difesa soprattutto dalla Ziviz, affiora solo con gradualità attraverso un percorso di progressivi ripensamenti e chiarificazioni. Invero, comincia a decollare, in piena autonomia, rispetto al danno biologico, e al danno morale, nella rassegna del 1993, con riferimento al caso, ormai ben noto, del bambino affetto da una rarissima forma di allergia, fotografato e descritto in articoli di "tono sensazionalistico"; egli, si commenta, è così pregiudicato "nei riflessi esistenziali del diritto alla riservatezza e per ciò di un diritto personale non corporeo. Nel '94 viene pubblicato nella Rivista Contratto ed impresa, uno scritto della Ziviz, intitolato " Alla scoperta del danno esistenziale", destinato agli studi in onore di R. Sacco, ove l'Autrice sottolinea come, "in fattispecie concrete pure assai diverse tra loro, emerge un dato unificante: la compressione di attività non reddituali del soggetto danneggiato"; ma il vero e proprio "statuto" del danno esistenziale, viene unanimamente rinvenuto nella monografia che la Ziviz, intitola, nel '99, "*La tutela risarcitoria della persona, Danno morale e danno esistenziale*" (Milano, 1999).

Com'è stato correttamente osservato al riguardo, la categoria del danno esistenziale sorge in risposta "ad una sensibilità preesistente e latente nell'operato dei giudici", volta a recepire quelle istanze risarcitorie che, pur ritenute dalla coscienza sociale del pari meritevoli di tutela, non erano facilmente inquadrabili nella rigida griglia delineata dal tradizionale sistema di responsabilità civile, "poiché non apparivano in grado di attraversare le maglie strette della risarcibilità del danno morale e, al contempo non presentavano la matrice medico-legale intrinsecamente connessa alla nozione di danno biologico in senso stretto"⁴¹.

Lungi dall'essere -come da qualcuno si è voluto far credere- una fantasiosa invenzione di qualche professore, per troppo tempo rimasto chiuso in una stanza piena di polverosi libri, il danno esistenziale costituisce una vera e propria "scoperta", fatta sul campo della vita prima ancora che del diritto, di un qualcosa già presente nella quotidianità di ciascuna persona e già accolto, anche se sotto vesti differenti, da tutte quelle sentenze che avevano riconosciuto il diritto al risarcimento di pregiudizi non consistenti in una lesione dell'integrità psico-fisica o della sfera interiore della persona⁴².

La novità vera di tale orientamento dottrinario, non fu pertanto il rilevare quel "vuoto" di tutela, ormai sotto gli occhi di tutti, ma l'affermazione coraggiosa della necessità di elaborare una nuova categoria di danno e correlativamente, della inadeguatezza di tutti i tentativi, fino ad allora escogitati, al fine di ricostruire l'assetto aquiliano attorno a categorie di danno già collaudate.

Fu proprio questa sentita esigenza, dunque, a detta degli stessi autori⁴³, la spinta che portò alla creazione del danno esistenziale, quale categoria ampia

⁴¹ G. Pedrazzi, *Il danno esistenziale*, in G. Ponzanelli, *La responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema*, Padova, 2002, 42.

⁴² "Ed ecco la sorpresa: sempre più spesso, nel settore della persona, capitava di imbattersi in tipologie di pregiudizi che a) nulla avevano a che fare, a monte, con un attentato alla salute; b) che mostravano di tradursi, quanto al tenore delle ripercussioni, in momenti sfavorevoli né patrimoniali né morali in senso stretto", P. Cendon, *Esistere o non esistere*, in *Resp. Civ. prev.*, 2001, 1251.

⁴³ "Una volta constatata l'inadeguatezza di qualunque tentativo volto a ricostruire l'assetto aquiliano attorno a categorie di danno già collaudate, non resta che assumere piena consapevolezza circa la necessità di individuare un nuovo punto di riferimento ove convogliare quei materiali risarcitori i quali -sull'onda rivoluzionaria del danno biologico- hanno cominciato ad emergere anche in altri campi del torto. 'E in questa prospettiva, perciò, che si colloca la

ed unitaria, capace di ricomprendere al suo interno “qualsiasi pregiudizio che l’illecito è in grado di provocare sul fare areddituale del soggetto”, su tutte quelle attività, cioè, attraverso le quali la vittima realizza (va) la propria personalità⁴⁴.

Una figura risarcitoria, pertanto, in grado finalmente, di fornire ristoro in tutti i casi in cui, a seguito dell’illecito, risulti pregiudicata la sfera essenzialmente personale della vittima, prospettandosi la necessità di adottare, nella vita di tutti i giorni, condotte diverse dal passato, una colloquialità differente con le persone e con le cose, un “interfacciamento” meno ricco, una sequenza di dinamismi alterati, un diverso fare e dover fare (o non poter più fare), un altro modo di rapportarsi al mondo esterno, un totale o parziale sconvolgimento, insomma, dell’agenda quotidiana.

Si pensi alla portata dirompente che la perdita improvvisa di un familiare⁴⁵, la grave lesione della sua salute⁴⁶, la nascita di un figlio malformato diagnosticato, invece, come sano⁴⁷, possono comportare sul complessivo

linea di lettura incline a sancire l’individuazione di una nuova figura di pregiudizio: il danno esistenziale.”, P. Cendon, P. Ziviz, *op. cit.*, 24.

⁴⁴ “Il campo della sfera di realizzazione individuale appare vasto e –ai fini di semplificare l’opera delle corti- potrà essere suddiviso in settori distinti riguardanti: (a) le attività biologico-sussistenziali; (b) le relazioni affettivo-familiari; (c) i rapporti sociali; (d) le attività di carattere culturale e religioso; (e) infine, gli svaghi ed i divertimenti. Si tratterà per il giudice, di valutare in che termini ciascuno di questi settori appaia inciso dall’illecito. In particolare, bisognerà prendere in considerazione, da un lato, gli adempimenti sofferti dalla vittima rispetto ad attività che contribuiscono alla realizzazione personale e, dall’altro lato, l’imposizione di attività che concorrono a ridurre i margini di esplicazione individuale”, P. Cendon, P. Ziviz, *op. ult. cit.*, 47.

⁴⁵ Con la recente sentenza del 12.6.2006 anche la Corte di Cassazione, III sez. civile, mutando orientamento, ha riconosciuto la configurabilità in capo ai congiunti della vittima di un danno esistenziale, definendolo come quel pregiudizio di natura non patrimoniale che si sostanzia in “una modificazione peggiorativa della personalità dell’individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno del nucleo familiare, che all’esterno del medesimo, nell’ambito dei comuni rapporti della vita relazionale. E ciò in conseguenza della subita alterazione; della privazione del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale, cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro, come per i coniugi in particolare previsto dell’art. 143 c.c.; per il genitore dall’art. 147 c.c. , e ancor prima da un principio immanente nell’ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale, da considerarsi in combinazione con l’art. 8 l. adoz.; per il figlio nell’art. 315 c.c. , secondo una in tal senso valorizzabile orientata lettura.”, Cass.12.6.2006, n. 13546 in *Altalex*, n. 1514, del 5.9.2006, 5.

⁴⁶ Hanno riconosciuto in tale ipotesi la risarcibilità di un danno esistenziale: Trib. Lecce, 5.10.2001, in *Resp. Civ. prev.*, 2002, 1146; Trib. Como 12.10.2001, in *Danno e resp.*, 2002, 427; Trib. Bergamo, 24.2.2003, in *Danno e resp.*, 547.

⁴⁷ Hanno riconosciuto la sussistenza di un danno esistenziale in tale ipotesi: Trib. Milano, 20.10.1997, in *Resp. Civ. prev.*, 1998, 1144; Trib. Pen. Locri, 6.10.2000, in *Danno e resp.*, 2001, 393; Trib. Busto Arsizio 17.7.2001, in *Resp. Civ. prev.*, 2002, 441; App. Perugia, 28.10.2004, in *I contratti*, 2005, 975.

assetto familiare, fatto di valori e sentimenti, bisogni e doveri, gratificazioni e supporti, aspettative e significati, e tanti progetti, ormai non più realizzabili.

Si pensi ai rapporti lavorativi, ove fenomeni quali il demansionamento⁴⁸, un licenziamento ingiurioso⁴⁹, nonché ipotesi di *mobbing*⁵⁰, possono produrre nella vita di un soggetto ripercussioni negative che vanno ben al di là dello stretto ambito lavorativo.

Grazie all'emersione, dunque, di tale nuova figura di danno ha la possibilità di affermarsi, nel mondo del diritto, un modo nuovo e senz'altro più attuale di guardare alla persona: una prospettiva dinamica, in cui il termine va inteso nel senso di essere umano in carne ed ossa, con i suoi bisogni, i suoi desideri, il suo modo di concepire l'universo che lo circonda, le sue aspirazioni. La persona, in estrema sintesi, di cui parla l'articolo 3 della nostra Costituzione, come realtà immersa in un insieme di relazioni sociali, capace, giorno dopo giorno, di inverare il suo percorso esistenziale, il suo progetto di vita, nonostante, o proprio grazie, alle proprie caratteristiche personali, quali il sesso, la razza, la lingua, la religione, il credo politico, ed ogni altra condizione individuale che ne fa qualcosa di unico⁵¹.

Le reazioni, però, all'immissione del danno esistenziale nel "colloquio" giuridico, in materia di responsabilità civile, sono state a dir poco contrastanti.

C'è chi ha accolto la categoria con fin troppo entusiasmo e chi invece l'ha criticata aspramente, a volte persino in modo immotivato.

La prima reazione è propria soprattutto della giurisprudenza, o più precisamente dei tribunali di merito: sono note le pronunce di Giudici di pace

⁴⁸ Trib. Torino, 23.2.2001, in Cassano G., *La prima giurisprudenza del danno esistenziale*, Piacenza, 2002, 407; Trib. Forlì, 8.11.2001, in Ziviz, Cendon, *op. cit.*, 2003, 296; Trib. Pinerolo, 6.2.2003, in *Giur. It.*, 2003, I, 2, 2295; nonché la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione SS.UU.: 24.3.2006, n. 6572, *cit.*, in cui a proposito di un caso di demansionamento si rinviene una compiuta definizione di danno esistenziale: "Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno".

⁴⁹ Pret. L'Aquila, 10.5.1991, in *Foro it.*, 1993, I, 317.

⁵⁰ Trib. Forlì, 15.3.2001, in *Resp. Civ. prev.*, 2001, 1018; Trib. Pisa, 3.10.2001, in Cassano, *op. cit.*, 2002, 717; Trib. Pinerolo, 14.1.2003, in *Resp.civ.prev.*, 2003,424.

⁵¹ F. Bilotta, *Attraverso il danno esistenziale, oltre il danno esistenziale*, in *Resp. Civ. prev.*, 2006, n.6, 1052.

che, accanto al corretto riconoscimento del danno esistenziale in ipotesi in cui esso era sicuramente configurabile, hanno risarcito con la medesima qualificazione giuridica anche il caso del rifiuto da parte della P.A. di accogliere l'istanza di revoca d'ufficio di una contravvenzione illegittima⁵², la tardiva attivazione della propria scheda telefonica⁵³, le lunghe attese in aeroporto⁵⁴.

Talmente forte era l'urgenza, verrebbe da dire, di una migliore e più estesa tutela del danno alla persona, che si è finito con il fare un po' di confusione!

Le critiche, invece, sono state mosse soprattutto in ambito dottrinale, da parte di alcuni studiosi⁵⁵ che sin dal suo nascere si sono dichiarati fermamente contrari alla ideazione di tale voce di danno, arrivando persino a definire la tesi del danno esistenziale come una "tesi assurda, iniqua e pericolosa⁵⁶", come una "gramigna che infesta i tribunali⁵⁷".

Invero, leggendo alcuni degli scritti della dottrina in materia, non si può fare a meno di notare come la nascita del danno esistenziale abbia quasi finito per scatenare una "lotta personale" fra giuristi, una gara fatta di vinti e vincitori, che, a tratti, poco spazio ha rischiato di lasciare a quella che comunque doveva rimanere l'esigenza prioritaria: il raggiungimento di un sistema di tutela del danno alla persona il più possibile rispondente alle esigenze emerse dal tessuto sociale.

L'obiezione, infatti, che con più frequenza viene mossa nei confronti della teoria del danno esistenziale, consiste nell'asserita impossibilità di una sua distinzione dal danno morale, con evidente pericolo di duplicazioni risarcitorie.

⁵² Giud. Pace Bologna, 8.2.2001, in Cendon P., *op. cit.*, 2006, 259.

⁵³ Giud. Pace Verona, 16.3.2000, in *op. ult. cit.*, 260.

⁵⁴ Giud. Pace Milano, 23.7.2002, in *Danno e resp.*, 2003, 301.

⁵⁵ Zeno-Zencovich, *Law & comics: Paperon de' Paperoni, Gatto silvastro, Bugs Bunny, Wile Coyote e la responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 1999, 356; F. D. Busnelli, *Il danno biologico dal "diritto vivente" al "diritto vigente"*, Torino, 2001, 213; *idem*, *Il danno alla persona al giro di boa*, in *Danno e resp.*, 2003, 237; G. Ponzanelli, *Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale*, in *Danno e resp.*, 2000, 693; *idem*, *Il riconoscimento del danno esistenziale e la sua estraneità ad un moderno sistema di r.c.*, in *Critica del danno esistenziale*, Padova, 2003; M. Rossetti, *Il danno esistenziale tra l'art. 2043 e l'art.2059 c.c.*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2002, 793.

⁵⁶ R. Berti, F. Peccenini, M. Rossetti, *I nuovi danni non patrimoniali*, Milano, 2004.

⁵⁷ M. Rossetti, *Danno esistenziale. Fine di un incubo. Quella gramigna infestava i tribunali*, in *Dir. e gius.*, n. 40, 2005, 43.

In particolare si è posto in discussione che la differenza fra le due voci di danno possa fondarsi sul rilievo secondo cui chi subisce un danno morale “prova sofferenza”, mentre chi subisce un danno esistenziale vede compromessa la sua capacità di “fare”.

Si è rilevato al riguardo come la sofferenza morale causata dall'illecito, consista sempre in una sofferenza causata da una rinuncia, tanto è vero, si afferma, “nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che costituisca un danno la rinuncia ad attività sgradite o spiacevoli, conseguentemente il c.d. danno esistenziale si risolverebbe in null'altro che un pregiudizio di affezione, quindi nel danno morale⁵⁸”.

‘E senz'altro indubbio che la sofferenza causata dalla perdita di uno stretto congiunto, può condurre a molteplici rinunce, ma tale tipologia di danno, sembrano voler dire gli “antiesistenzialisti”, viene già presa in considerazione e valutata, quale conseguenza del patema d'animo, al momento della liquidazione del danno morale⁵⁹.

Tale ordine di idee, come sostiene la migliore dottrina in materia, non può essere condiviso.

Innanzitutto, sulla base dell'elementare constatazione secondo cui la realtà spesso ci dimostra come non sia affatto vero che la modificazione della vita sfoci inevitabilmente in una sofferenza, ma viceversa, sia quest'ultima, invero, a provocare la compromissione della realtà esterna del soggetto leso.

In secondo luogo in ragione del fatto che le due voci di danno riguardano pregiudizi evidentemente differenti fra loro: l'una attiene per sua natura al “dentro”, alla sfera dell'emotività, l'altra concerne il “fuori”, il tempo e lo spazio della vittima. Nel danno morale, infatti, è destinata a rientrare “la considerazione del pianto versato, degli affanni”; nel danno esistenziale, invece, “l'attenzione per i rovesciamenti forzati dell'agenda, per ogni tratto epifanico messo in crisi⁶⁰”.

Ciò è quanto emerge, d'altronde, anche dall'orientamento della stessa Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la recentissima sentenza n.6572, è

⁵⁸ R. Berti, F. Peccenini, M. Rossetti, *op. cit.*, 2004, 92.

⁵⁹ Trib. Roma, 7.3.2002, in *Dir. e giust.*, 2002, n. 18, 40.

giunta chiaramente ad affermare che “il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso”⁶¹.

Alla prima voce di danno, dunque, ben potrà sommarsi la seconda, senza che possa ravvisarsi alcuna duplicazione risarcitoria.

Invero, anche nel successivo momento liquidativo sarà estremamente importante tenere conto dell’ontologica differenza intercorrente fra le due figure.

Se, infatti, com’è noto, il danno morale, in ragione della sua natura di sofferenza transeunte, strettamente connessa pertanto alla gravità del fatto lesivo della salute, viene commisurato in una percentuale del danno biologico, lo stesso metodo di liquidazione non può certamente applicarsi al danno esistenziale.

In primo luogo poiché sussiste un’autonomia sul piano logico e giuridico di quest’ultima categoria di danno rispetto al danno biologico. Se, invero dalla lesione dell’integrità fisio-psichica discenderà sempre un danno biologico, viceversa dalla lesione di un bene afferente alla persona non è affatto detto che ne discenda un danno fisico o psichico.

Laddove, però, la lesione presa in considerazione incida sulla salute, va da sé, che non si possa risolvere la questione dei danni conseguenti incentrando la propria attenzione esclusivamente sul danno biologico.

Infatti, oltre all’alterazione degli equilibri biologico-sussistenziali, incorporati nelle tabelle utilizzate dai tribunali per la liquidazione del biologico, sarà necessario prendere in considerazione momenti altrettanto importanti per l’inveramento quotidiano della persona, ossia le relazioni familiari ed affettive, le attività lavorative, le relazioni sociali, lo svago.

In secondo luogo, la liquidazione tabellare del biologico non solo non appare idonea ad assorbire la perdita non patrimoniale correlata alle differenti aree realizzatrici della persona, ma per la sua standardizzazione, dovuta alla

⁶⁰ P. Cendon, *Esistere o non esistere*, in *Resp. Civ. prev.*, 1251.

⁶¹ Cass., SS. UU. Civili, 24.3.2006, n. 6572, in *Altalex*, n. 1438 del 21.6.2006.

uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell'integrità psico-fisica, non può rappresentare il "metro" per la determinazione del danno esistenziale, il quale, invece, tende per sua natura, alla "personalizzazione" del risarcimento⁶².

La somma corrisposta a titolo di danno biologico potrà semmai essere certamente "uno" dei parametri a disposizione del giudice per la determinazione equitativa del danno esistenziale. 'E' evidente, infatti, che una micropermanente sia idonea a sconvolgere in maniera superficiale l'esistenza della vittima, ma è altresì vero che solo l'apprezzamento caso per caso delle ricadute sulla quotidianità della stessa consentirà di valutare e quantificare il danno esistenziale conseguente.

⁶² F. Bilotta, *Attraverso il danno esistenziale, oltre il danno esistenziale*, in *Resp. Civ. prev.*, n. 6, 2006, 1063.

5. La necessaria interdisciplinarietà nella prova del danno esistenziale.

Uno dei profili senz'altro più discussi e più criticati concernenti il danno esistenziale è stato da sempre costituito dalla questione concernente la possibilità di prova dello stesso.

'E, invero, evidente che dalla maggiore o minore difficoltà di dimostrazione dipendono in larga parte le concrete fortune e talvolta la stessa possibilità di una generalizzata affermazione di un nuovo concetto giuridico.

Come si è avuto modo di ricordare in precedenza, infatti, la critica più frequentemente mossa al danno esistenziale, è stata proprio quella fondata sull'assunto che tale voce di danno sarebbe talmente "eterea, sfuggente, impalpabile", al punto di non poter essere provata.

E si sa ciò che non si può provare, non esiste in quella realtà parallela che è il processo.

Se però il tema della prova costituisce sicuramente il terreno più idoneo ove saggiare la tenuta teorica e applicativa della nuova categoria risarcitoria, non si può certamente mancare di sottolineare come esso sia a sua volta strettamente dipendente dalla definizione stessa di danno esistenziale che si intenda adottare.

Qualora, infatti, tale pregiudizio venisse semplicisticamente a farsi coincidere con la sofferenza, il patema d'animo, le lacrime versate, il mero disagio psicologico, conseguenti ad un illecito, si dovrebbe convenire con quella dottrina che perentoriamente nega la stessa configurabilità di un danno esistenziale, giacchè, com'è noto, i moti dell'animo sono noti solo a chi li avverte.

Equally fuorviante, invero, sarebbe seguire la teoria del danno esistenziale inteso quale danno-evento, danno cioè che si identifica con la lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la cui prova, pertanto, si

risolverebbe nella dimostrazione della violazione del diritto stesso, con evidente alleggerimento del carico probatorio del danneggiato⁶³.

Alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, infatti, nonché della definizione che ne diedero i suoi autori, per danno esistenziale deve, invece, intendersi: “ogni pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”⁶⁴.

Il danno esistenziale, dunque, consiste nello sconvolgimento della vita di tutti i giorni, “nella differenza di segno negativo fra il prima ed il dopo l’illecito”⁶⁵.

Non ha nulla a che vedere, pertanto, con le sensazioni, gli stati d’animo o i sentimenti ed evidentemente prescinde dalla natura dell’interesse leso, coincidendo, invece, con l’effettiva modificazione negativa dell’esistenza della vittima.

Ed è da tali considerazioni che si deve prendere le mosse per affrontare il tema della prova.

Una volta spogliato di quel carattere evanescente, che in modo erroneo gli era stato attribuito, il danno esistenziale ci appare in tutta la sua concretezza, nient’altro che un insieme di fatti, di mutamenti realmente avvenuti nell’agenda quotidiana, e come tali documentabili, narrabili, riproducibili in immagini, percepibili da chiunque in diversi modi. Al pari di qualsiasi altro fatto accaduto nella realtà, dunque, tali fatti potranno essere portati a conoscenza del giudice, con i mezzi messi a disposizione della parte danneggiata dalle norme processuali.

⁶³ Ci si riferisce al precedente orientamento della S.S. U.U. della Cassazione, ed in particolare alla sentenza del gennaio 2004, ove nell’affrontare la questione della prova del danno non patrimoniale a proposito della legge Pinto, fece riferimento ad una nozione di danno *in re ipsa*. In tale pronuncia, infatti, la dimostrazione della sussistenza di una lesione dell’interesse giuridicamente rilevante, portava a presumere l’esistenza di un’alterazione negativa nella sfera non patrimoniale della vittima, Cass. S.S. U.U., 26.1.2004, n. 1338, in *Foro it.*, 2004, I, 693.

⁶⁴ Cass., SS. UU. Civili, 24.3.2006, n. 6572, in *Altalex*, n. 1438 del 21.6.2006; Cass., sez. III, 12.6.2006, n. 13546, in *Altalex*, n. 1514 del 5.9.2006.

⁶⁵ F. Bilotta, *op. cit.*, 2006, 1056.

‘E evidente, come ribadito dalla stessa Corte, che, ai fini della prova del danno esistenziale, un posto di primaria importanza, avrà il ricorso alle presunzioni, così come “ai fatti notori” e alle “massime di comune esperienza”, ma senza esonerare per questo il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria⁶⁶.

Seguendo l’insegnamento della più attenta dottrina in materia, invero, le conseguenze “esistenziali” del fatto lesivo possono suddividersi in due macro-categorie: le conseguenze normalmente legate ad una certa lesione e quelle, invece, eccezionalmente legate ad essa, in quanto strettamente connesse alla particolare condizione di vita della vittima. Conseguentemente in relazione alle prime si potrà considerare provato il danno in via presuntiva, mentre per le conseguenze connesse alla c.d. “fascia idiosincratca” della vittima, si renderà assolutamente necessaria una puntuale prova del danno da parte di quest’ultima⁶⁷

Il ricorso alle presunzioni risulterà, infatti, molto più agevole in presenza di lesioni inerenti a diritti costituzionalmente tutelati⁶⁸, o che ricevono particolare

⁶⁶ “ Le presunzioni, vale osservare, come affermato in giurisprudenza di legittimità e sostenuto anche in dottrina non costituiscono uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineare come, alla stessa stregua di quella legale la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria. Questa Corte è pervenuta ad affermare che la “presunzione semplice e la presunzione *iuris tantum* si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev’essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale *iuris tantum*, quando viene rilevata, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l’onere della prova contraria. Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c. sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il “fatto base”). Ed altresì che, come per quella legale, anche la presunzione semplice in assenza di prova contraria (quando, come nel caso ammessa) il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”, Cass., sez. III, 12.6.2006, n. 13546, in *Altalex*, n. 1514 del 5.9.2006.

⁶⁷ M. Sella, *La Cassazione verso il pieno riconoscimento del danno esistenziale...ma a piccoli passi*, in *Resp. Civ. prev.*, n. 2, 2006, 278.

⁶⁸ “Nel caso in esame, incontestato il fatto-base della normale e pacifica convivenza del nucleo familiare costituito dal defunto, dalla consorte e dai due figli maggiorenni, il cui armonico svolgimento trova sintomatica conferma nella circostanza che uno dei figli svolgeva anche attività lavorativa con il padre e che della costituita società faceva parte anche la rispettiva

protezione dall'ordinamento, nonché nei casi di pregiudizi di particolare entità, quali le lesioni gravissime all'integrità psico-fisica, ove le conseguenze negative sulla vita della vittima e la possibilità di proseguire nello svolgimento delle attività realizzative della persona saranno facilmente desumibili dall'entità del pregiudizio alla salute.

In relazione ai riflessi sui caratteri peculiari dell'esistenza di ciascun individuo, invece, la possibilità di provare il danno subito invocando le presunzioni si restringerà in misura proporzionale in riferimento alla maggiore atipicità del pregiudizio.

Si verranno così a configurare distinti carichi probatori per le parti: oneri tendenzialmente forti di controprova, in capo al convenuto, sintantochè la tipologia delle ripercussioni fatte valere rimanga entro la categoria dell'*id quod plerumque accidit*, ciò al fine di dimostrare che il pregiudizio per quei mancati sconvolgimenti, al di là di qualsiasi parvenza, non si sia in realtà verificato; equilibri rovesciati poi non appena si entri nella c.d. fascia idiosincratca, venendo meno in tale ambito ogni automatismo presuntivo, a favore della vittima, e incombendo su quest'ultima la prova di ogni dettaglio rilevante di malessere.

A tal fine sarà estremamente opportuno, pertanto, il puntuale adempimento dell'obbligo di allegazione, per far sì che al giudice venga rappresentata nella maniera più chiara possibile quale sia stata l'effettiva organizzazione della vita della vittima prima e dopo l'illecito.

moglie e madre, ed allegata (atteso che, dispensa la parte che intende avvantaggiarsi dagli effetti favorevoli collegati al fatto dell'onere di provare quest'ultimo, la presunzione non dispensa altresì dall'onere di allegare il medesimo) dagli odierni controricorrenti la circostanza che la morte del loro stretto congiunto ha per essi comportato un'alterazione dell'equilibrio mentale riflettentesi sotto il profilo della difficoltà di partecipazione all'attività quotidiana e della demotivazione rispetto alla vita futura (come pure delle molteplici difficoltà incontrate nella conduzione della piccola azienda di cui avevano dovuto occuparsi da soli), la corte di merito ha ritenuto provato il danno esistenziale da essi sofferto. Era quindi l'odierna ricorrente a dover fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo derivante ai controricorrenti dalla perdita del –rispettivamente- marito e padre. Nessun elemento risulta tuttavia essere stato dalla medesima dedotto e provato al riguardo, essendosi la ricorrente limitata ad eccepire la mancanza di prova in ordine al fatto che tale alterazione fosse degenerata in un trauma psicologico permanente dal quale fosse derivata una *malattia* psicofisica, una situazione cioè integrante, come sopra esposto, la diversa fattispecie del danno biologico”, Cass., sez. III, 12.6.2006, n. 13546, in *Altalex*, n. 1514 del 5.9.2006.

Ognuno di noi, infatti, pianifica le sue giornate in modo diverso, e l'attività che può essere importante o addirittura fondamentale per una certa persona può non esserlo per un'altra.

Pertanto, gli avvocati che vorranno far valere, nell'ambito di una controversia di responsabilità civile, il diritto del loro assistito al risarcimento del danno esistenziale, dovranno ben essere consci del fatto che il giudicante ovviamente ignora del tutto tale realtà soggettiva e personalissima della vittima dell'illecito, con la conseguenza che qualsiasi frammento di vita che le parti non abbiano fatto entrare nel processo, attraverso le allegazioni e le prove, continuerà ad essere ignorato.

È di tutta evidenza, dunque, come in tale contesto, fondamentale sarà il contributo che gli esperti delle scienze sociali, potranno fornire, in veste di CTU o di CTP, al fine di indagare e far comprendere il variegato mondo delle alterazioni della sfera esistenziale.

Non può sottovalutarsi, invero, come il modo di vivere l'illecito e le conseguenze pregiudizievoli che esso determinerà nella vita del soggetto, dipendano, essenzialmente, dalla personalità della vittima. L'alterazione, non patologica della psiche appare, cioè, il filtro attraverso il quale la vittima si proietta nella nuova dimensione esistenziale, condizionata negativamente dal torto.

Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, gli studi sugli eventi critici della vita, in ambito psicologico, si sono sempre più allontanati dalla ricerca di correlazioni di causalità lineare, focalizzandosi, invece, su quei fattori e quei processi che contribuiscono alla diversità di risposta in presenza di un medesimo fattore di rischio (o trauma), rendendo alcuni individui più resistenti alle avversità ed altri più vulnerabili.

È collocandosi in tale prospettiva, dunque, che i giuristi dovrebbero comprendere quale importantissimo ausilio possa derivare loro dal lavoro degli psicologi e psichiatri, al fine di dimostrare quale sia il tipo di impatto che, un determinato trauma, ha provocato sulla vita del danneggiato, in ragione delle particolari caratteristiche che riveste la personalità dello stesso.

Si è rilevato al riguardo, da autorevole dottrina, come “la valutazione della perdita del piacere della vita” non può limitarsi ad un giudizio soggettivo e generale, che un individuo dà della propria esistenza, in un dato momento. Implica, invece, necessariamente “l’intervento di un esperto, che dovrà valutare quali specifiche attività ed aree di vita (nelle quali un essere umano, in condizioni ottimali, può esprimere se stesso), siano state danneggiate”⁶⁹.

Non si tratta, in definitiva, di verificare soltanto se il malessere psicologico patito dalla vittima possa o meno essere ricondotto ad una qualche patologia, al fine di stabilire se si ricada nel campo del danno alla salute. L’accertamento della situazione del danneggiato e della modificazione della sua struttura psicologica a seguito dell’illecito, risulteranno estremamente utili, in ogni caso, al fine di comprendere appieno quali potranno essere le ricadute esistenziali indotte dall’illecito. ‘E necessario, cioè, constatare che -dal momento che accertare il danno esistenziale significa verificare l’alterazione negativa delle attività realizzatrici dell’individuo- dalla personalità di quest’ultimo non si potrà prescindere per comprendere l’effettivo impatto che il torto subito ha determinato nella sua vita.

Ancora aperto, invece, sembrerebbe il quesito circa la possibilità ed i limiti di un intervento del medico legale a fronte dell’universo esistenziale del danno.

Secondo l’interpretazione prevalente, infatti, il danno esistenziale si collocherebbe *a latere* rispetto al campo di interesse dottrinale e pratico della

⁶⁹ A tal riguardo, è stata ipotizzata la valutazione di quattro distinte aree: “-area pratica- include attività giornaliere come mangiare, dormire, viaggiare, vestirsi, fare shopping; -area emozionale/psicologica- riguarda il funzionamento cognitivo/emozionale di un individuo e la possibilità di provare piacere nel corso di attività o relazioni che aumentino lo stato di benessere, l’autostima, la dignità di una persona; -area sociale- riguarda le interazioni con familiari, amici, partner, colleghi di lavoro...; -area lavorativa- riguarda lo svolgimento di un lavoro o di una attività che si sono scelte liberamente, la possibilità di godere di un successo lavorativo o di seguire le proprie ambizioni. Quando una persona è limitata in una di queste aree, in maniera più o meno grave. più o meno duratura, si può parlare di perdita del piacere della vita.”, G. Gulotta, *Psicologia traumatologica e danni*, in Cendon P., *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, Padova, 2001, vol. III, 2333.

medicina forense che, per quanto qui in discussione, riguarderebbe esclusivamente le “componenti psicopatologiche di franco risalto clinico”⁷⁰.

Si è così sottolineato, al riguardo, che se il campo di indagine della medicina legale è costituito, secondo una classica definizione, dalla *res medica sub specie juris*, conseguenza necessaria dovrebbe essere che dove finisce l’ambito di competenza della medicina, lì dovrebbe finire anche il ruolo della medicina legale.

Diversamente argomentando, avverte ancora la dottrina, il rischio che si corre è quello di attribuire alla scienza in parola competenze che non le appartengono, invadendo il campo che il quadro normativo attribuisce al giudice: in altre parole, di “medicalizzare” il danno esistenziale, che, invece, per sua natura rifugge da ogni rigido schematismo nosografico, “almeno nella misura in cui il suo sorgere, il suo insistere, il suo divenire non sono ponderabili come vere e proprie patologie, una volta che esse siano state escluse al vaglio di oggettivi strumenti di indagine biologica”⁷¹.

Non vi è chi non veda, però, come a tali rischi, possano facilmente contrapporsi degli altri, speculari ai primi: vale a dire il pericolo, al cui concretarsi non sono estranee istanze di tipo corporativo, di una “esistenzializzazione” del biologico e di una inaccettabile frammentazione di quella “unità antropologica” che dovrebbe connotare il sistema risarcitorio, e rispetto alla quale la medicina legale, per storia e tradizione, non può dirsi estranea.

Alla luce di tali constatazioni, pertanto, da più parti, è stato messo in evidenza come la medicina legale, contrariamente all’opinione prevalente, possa, anzi debba, svolgere un duplice, fondamentale ruolo, nella valutazione del danno alla persona.

In primo luogo, ricorrendo all’analisi criteriologica, essa potrà pronunciarsi in merito alla sussistenza o meno di una componente biologica di natura psichica del danno allegato come esistenziale; in secondo luogo, la

⁷⁰ F. Buzzi, M. Vanini, *Il danno biologico di natura psichica. Definizione e valutazione medico legale*, Padova, 2001, 13.

⁷¹ M. Barni, *Il medico legale e la dimensione biologica dell’esistenza*, in *Resp. Civ. prev.*, 2002, 581.

medicina legale potrà, altresì, “senza che ciò si traduca in una limitazione all’invalidabile potere discrezionale del giudice”⁷², esprimere la propria valutazione in merito alle alterazioni dell’esistenza conseguenti alla lesione del bene salute, “pronunciandosi sulla possibilità della vittima di continuare a svolgere determinate attività che prima svolgeva”, esattamente come, del resto, si è sempre chiesto al consulente di pronunciarsi sugli effetti delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica ovvero su determinate attività sportive ed altre attività umane⁷³.

Sarà poi compito dell’avvocato, che assiste la vittima, utilizzare i rilievi tecnici del medico legale e dello psichiatra o dello psicologo, al fine di evidenziare al giudice i riflessi della lesione sulla sfera esistenziale della vittima e sarà sempre l’avvocato a suggerire al giudice di incrementare il *quantum* del danno biologico, tramite una maggiore valutazione dell’aspetto dinamico, oppure di liquidare una posta risarcitoria diversa, a titolo di danno esistenziale, per dare il giusto rilievo alle conseguenze dell’evento lesivo sulla personalità dell’individuo, tenendo presente che il bene della personalità costituisce un *quid* molto più ampio ed indipendente rispetto al bene salute.

In un approccio debitamente integrato e pluridisciplinare, magari anche attraverso l’ausilio delle neuroscienze, come auspicato da autorevole dottrina⁷⁴, la medicina legale, potrà, dunque, contribuire a fornire chiare coordinate di lettura, senza paventare che, per esigenze di giustizia sostanziale, l’equità sia preferita al rigore.

⁷² M. Bona, P. G. Monateri, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Milano, 2004, 347.

⁷³ P. G. Monateri, M. Bona, U. Oliva, *Quali periti?*, in Gendon P., *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, 2001, vol. III, 2870.

⁷⁴ Si veda per tutti A. Bianchi, il quale afferma che “L’esame neuropsicologico forense, oltre che nella valutazione del danno biologico di tipo psichico, che resta il campo d’applicazione principale, potrà essere utilmente utilizzato anche nella valutazione del danno esistenziale, pur con tutte le cautele e le limitazioni necessarie.”, *op. cit.*

6. Un caso: La Signora Bianchi ed il suo amato cagnolino.

Con atto di citazione del 29.7.02, la Sig.ra Bianchi, per mezzo del proprio difensore, conveniva in giudizio il Sig. Rossi⁷⁵ affinché, nella sua qualità di proprietario e comunque di “utilizzatore” del cane Rottweiler di nome Skin, venisse condannato, in via principale ai sensi dell’art. 2052 c.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi dell’art. 2043 c.c., al risarcimento di essa attrice di tutti i danni da ella subiti in conseguenza dell’evento lesivo oggetto di causa.

Premesso che:

Il giorno 26.12.01, mentre la Signora Bianchi si recava con il proprio cane, Fuffy, di razza Yorkshire, nel cortile dell’edificio, ove si trova il suo appartamento, vedeva il cane del Rossi che, sfuggito al controllo del padrone ed incurante del richiamo dello stesso, le si avventava contro, correndo verso di lei con atteggiamento minaccioso.

La Sig.ra Bianchi, anziana di 78 anni e sofferente di cardiopatia, essendole ben nota la pericolosità del Rottweiler (avendo già subito altre due aggressioni da parte dello stesso) e capendo che per lei non vi era possibilità di scampo, rimaneva impietrita dalla paura, e, avvertendo un forte dolore al torace, non poteva far altro che appoggiarsi al muro dell’edificio, riparandosi sotto un balcone.

Nel frattempo, tra il cane del Rossi e la Bianchi si frapponeva il piccolo, eroico, Fuffy, che così veniva azzannato dal Rottweiler e sbranato dai morsi feroci di quest’ultimo, tanto da essere ridotto in fin di vita e lasciato immerso in una pozza di sangue.

Solo a questo punto, sopraggiungeva il Rossi che, non senza fatica, riusciva a riprendere il controllo del suo cane, evitando così che esso azzannasse anche la Sig.ra Bianchi.

⁷⁵ I nomi sono frutto di fantasia.

Dopo il fatto, l'attrice, che era in preda ad uno stato di shock e lamentava forti dolori al torace, veniva accompagnata in ambulanza all'ospedale, ove rimaneva ricoverata in Divisione Cardiologica fino al 7.1.02, essendole stato diagnosticato "un attacco ischemico insorto a seguito di stress emozionale".

Una volta dimessa dall'Ospedale, la Sig.ra Bianchi, il cui stato di salute era senz'altro peggiorato, a causa dell'episodio di cui è stata vittima, viveva in uno stato di continua angoscia, in quanto ogni volta che usciva di casa aveva paura di incontrare di nuovo il Rottweiler e pertanto spesso si asteneva dall'uscire.

Questo atteggiamento era pienamente giustificato dal fatto che il cane di proprietà del Rossi, era sempre stato particolarmente aggressivo, soprattutto nei confronti della Sig.ra Bianchi e dei suoi congiunti che le facevano visita, contro i quali manifestava sistematicamente una eccezionale ostilità, sia ringhiando loro, abbaiando e mostrando i denti quando era nell'impossibilità di attaccare, sia avventandosi contro di loro quando era libero, essendo stato altresì protagonista di almeno altri due gravi episodi in danno del cane della Bianchi.

...omissis.

Considerato che:

La presenza stessa del Rottweiler del Rossi, con la sua forte carica di ostilità, rappresentava una costante e continua minaccia, per il diritto alla salute della Sig.ra Bianchi, garantito dall'art. 32 Cost., inteso non solo come mero diritto all'incolumità fisica ed alla vita, ma nell'accezione ampia di diritto al benessere fisico e psichico dell'individuo (Corte Cost., 14.7.86, n.184).

Il pericoloso animale rappresentava altresì una costante minaccia per il diritto alla libera circolazione della Bianchi, diritto garantito dall'art. 16 Cost., in quanto la sua stessa presenza comportava una restrizione della possibilità di movimento dell'attrice, che non era più libera di uscire di casa e di rientrarvi a suo piacimento, essendo sempre esposta al rischio di subire un'altra aggressione da parte del Rottweiler, che, peraltro, avrebbe potuto rivelarsi gravemente pregiudizievole, in considerazione dell'età e delle sue condizioni di salute, già fortemente deteriorate a causa dell'attacco ischemico subito a

seguito dell'aggressione, come puntualmente documentato dalla relazione del Dott (...), Specialista in cardiologia, allegato.

La presenza del cane del Rossi, dunque, anche indipendentemente dal ripetersi di ulteriori episodi di aggressione, costituiva di per sé, non solo un pericolo costante per la salute della ricorrente, ma, più in generale, una grave ed ingiusta limitazione alla sfera personale della Sig. Bianchi, limitando gravemente tutte quelle attività da essa svolte prima dell'evento lesivo e attraverso le quali "realizzava la propria personalità".

La Bianchi, infatti, a seguito dell'aggressione, si trovava in uno stato di alterazione psicologica, caratterizzato da forte ansia ed angoscia, nonché da un profondo terrore per la presenza del Rottweiler nel suo condominio e nel cortile ove era solita portare il suo Fuffy, che, peraltro, era costretta comunque ad attraversare tutte le volte in cui doveva entrare o uscire di casa.

Conseguentemente il disagio psicologico, in cui versava la ricorrente, aveva profondamente alterato le sue condizioni di vita : manifestava, infatti, una cattiva qualità del sonno, con frequenti incubi notturni, in cui ripercorreva la scena dell'aggressione; alla vista del Rottweiler del Rossi veniva colta da uno stato di panico incontrollabile ed iniziava a tremare; a causa della paura di nuove aggressioni, cosicchè aveva finito con il rinunciare quasi totalmente all'uscire dall'abitazione, con totale compromissione dei rapporti sociali, nonché con la necessità di far ricorso ad altre persone per condurre fuori il suo cane, che, a causa dell'aggressione, versava in gravi condizioni di salute, richiedendo così alla Bianchi un impegno assolutamente maggiore in termini di cure.

Lo stato di salute dell'animale, nonché la brutalità con cui esso era stato assalito dinanzi ai suoi occhi, avevano provocato nell'attrice una forte sofferenza, che avrebbe dovuto essere attentamente considerata nella quantificazione del danno morale, in ragione dell'affettuoso legame instauratosi negli anni con Fuffy, fedele compagno di vita di una donna sola.

Lo Yorkshire, infatti, a causa della ferocia con cui era stato aggredito, aveva subito gravissime lesioni, tanto che si erano resi necessari anche numerosi interventi chirurgici, come documentato nella relazione del veterinario, allegata. In particolare, a seguito della frattura, il cane aveva riportato una

rilevante modificazione strutturale del bacino, con conseguente necessità di adottare per la sua alimentazione, una dieta ferrea, nonché l'impossibilità di controllare la defecazione, che comportava per la proprietaria notevoli disagi, per l'evidente maggiore frequenza con cui il cane doveva essere accompagnato fuori.

Tutto ciò premesso e considerato, il procuratore della Bianchi citava in giudizio il Sig. Rossi, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni:

“ Piaccia al Tribunale *contrariis reiectis*: 1) accertata la esclusiva responsabilità del Sig. Rossi nella determinazione dell'evento per cui è causa, nella sua qualità di proprietario e comunque di “utilizzatore” del cane Rottweiler di nome Skin, condannarlo, in via principale, ai sensi dell'art. 2052 c.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento in favore della Sig.ra Bianchi di tutti i danni da ella subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, a titolo di danno alla salute da inabilità temporanea e parziale, danno alla salute da invalidità permanente, danno morale da inabilità temporanea e da invalidità permanente, danni da liquidarsi equitativamente in relazione alla compromissione dell'integrità psicofisica della Bianchi, che verrà accertata in corso di causa; danno esistenziale, per tutte le ripercussioni negative di natura non patrimoniale che si sono manifestate nella vittima a causa dell'illecito subito, danno patrimoniale per le lesioni riportate dal cane Fuffy, per le spese rese necessarie da tale danneggiamento, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata, dal giorno dell'evento al saldo; 2) condannare il Rossi, per i fatti esposti in narrativa, ad adottare immediatamente, ex art.700 c.p.c., tutte le misure che verranno ritenute idonee al fine di evitare che il suo cane possa continuare a costituire un pericolo all'incolumità altrui”.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.10.02, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale non contestava il fatto dedotto nell'atto di citazione, ma unicamente le conseguenze dannose che l'attrice ricollegava ad esso, con particolare riguardo a quelle di natura non patrimoniale, che parte attrice aveva classificato come danno esistenziale, “ritenendo che nel nostro ordinamento non sia in alcun modo configurabile tale

voce di danno, poiché implicante una insostenibile duplicazione risarcitoria, intendendo in essa far confluire pregiudizi già interamente ricompresi nel danno biologico e nel danno morale”.

Preliminarmente, parte convenuta chiamava in causa il suo assicuratore, con cui aveva stipulato una polizza che copriva la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi da cani in proprietà, “al fine di essere dalla stessa manlevata da ogni pretesa risarcitoria avanzata dalla Bianchi”; anche la società di assicurazione si costituiva, così, in giudizio, con comparsa del 1.2.03, associandosi alle difese e alle eccezioni formulate dal proprio assicurato, ma eccependo, al contempo i limiti del contratto *inter partes*.

Nel corso di causa veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice sulla base dei seguenti quesiti:

Il nominato CTU, visitata la perizianda, letti gli atti di causa, acquisiti i documenti e compiuti tutti gli accertamenti diagnostici ritenuti utili, dica

- 1) *se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata, e di che tipo;*
- 2) *se tali lesioni abbiano causato un periodo di inabilità temporanea, di quale misura e durata;*
- 3) *se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima, in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento il barème edito dalla “SIMLA”;*
- 4) *in caso di risposta affermativa al quesito 3), dica il CTU se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;*
- 5) *se si siano comunque determinate, a carico del soggetto esaminato ed in via di causalità adeguata menomazioni del suo modo di essere, del suo stato di benessere, delle sue consuete ed abituali attività relativamente al riposo, allo svago, alla serenità, agli interessi*

individuali e relazionali, alle capacità realizzatrici di sé, avvalendosi anche di adeguata consulenza psicologica.

Dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 10.3.04, emergevano le seguenti **considerazioni medico-legali**:

“Risulta che la Sig.ra Rossi, riportò il 26.12.01, in conseguenza di uno stress emozionale dovuto all'aggressione di un cane di razza Rottweiler, un episodio ischemico miocardico sub-acuto. Appare del tutto provato per lo scrivente il rapporto causale tra la descritta patologia e l'evento, in considerazione della riferita dinamica dell'aggressione e della violenza dell'atto rivolto non tanto all'attrice quanto al piccolo Yorkshire della stessa, che venne sbranato e ridotto in fin di vita, nonché sulla base della disamina della documentazione sanitaria in atti e della cartella clinica, in particolare”.

...omissis.

“L'esame obiettivo sulla persona della Sig.ra Bianchi, nonché le risultanze dell'esame effettuato dal Dott. (...), psicologo e psicoterapeuta, il quale, su incarico dello scrivente ha effettuato: colloquio psicologico, esame obiettivo psichico generico, esame psicodiagnostico (attraverso la somministrazione dei seguenti tests: DFU, test dell'albero e test di Rorschach), hanno, invece, permesso di accertare una compromissione stabilizzata della validità psico-fisica della suddetta, soprattutto per quanto attiene allo stato psichico nel senso che è possibile diagnosticare uno stabilizzato *disturbo post-traumatico da stress*.

Tale disturbo appare caratterizzato dal punto di vista sintomatologico da uno stato di nevrosi ansioso-depressiva cronica e da episodi fobici stimolati dalla semplice vista di cani di grossa e media taglia con riferita comparsa di episodi anginosi del miocardio più frequenti e più duraturi rispetto al passato, aspetto patologico quest'ultimo del tutto verosimile (sia pure in assenza di lesioni coronariche significative e di una cinesi di una frazione di eiezione alterate, così come annotato nella cartella clinica in atti) in quanto è proprio il sopracitato disturbo post-traumatico da stress cronico che determina nella Bianchi le descritte crisi anginose mediante uno spasmo coronarico.

L'esame obiettivo, nonché la relazione psicologica, fanno inoltre emergere chiaramente, come la riscontrata alterazione dello stato psicologico, strettamente connesso allo shock subito, abbia comportato un certo "appiattimento" di fronte a stimoli sociali e ambientali, ed una chiusura verso il mondo esterno, con conseguente significativa alterazione in negativo delle consuete attività relazionali e di svago".

...omissis.

La decisione:

Il 1° settembre 2005 venne emessa sentenza, con la quale il Rossi: 1) era condannato al risarcimento, in favore della Sig.ra Bianchi: del danno patrimoniale, biologico da inabilità temporanea totale e parziale, danno biologico da invalidità permanente, danno morale e danno esistenziale, per un ammontare complessivo di circa € 15.000,00; 2) si ordinava al Rossi: a) di fare indossare sempre al Rottweiler di nome Skin, di sua proprietà, una museruola sicura ed adeguata alle caratteristiche dell'animale; b) di tenerlo costantemente sotto controllo con un guinzaglio corto; c) di non portarlo a passeggio nel cortile dell'immobile o nelle immediate vicinanze e non introdurlo mai all'interno della scala B dell'immobile medesimo; d) di farlo uscire per le proprie esigenze fisiologiche preferibilmente - e salvo diversa necessità- prima delle ore 9, tra le ore 13 e le ore 15 e dopo le ore 20,30; e) di predisporre e mantenere in buono stato sul terrazzo della propria abitazione una rete di altezza e resistenza tali da impedire che l'animale possa scavalcarla; 3) condannava, infine, il Rossi a rimborsare alla Bianchi le spese processuali da quest'ultima anticipate nel corso del presente giudizio; 4) al contempo, dichiarava che la Società di assicurazione (...) era obbligata a tenere indenne il Rossi di quanto questi era tenuto a corrispondere in favore della Bianchi ai sensi dei precedenti capi 1) e 3), ma detratta la somma corrispondente alla franchigia prevista in polizza, con contestuale condanna alla refusione delle spese di causa sostenute dal convenuto.

Conclusioni

Pur coscienti di non essere stati in grado di effettuare una compiuta disamina del complesso tema concernente il risarcimento del danno non patrimoniale, con il presente scritto si è tentato di ripercorrerne le tappe fondamentali.

Speriamo, dunque, di aver almeno delineato il faticoso percorso che la dottrina e la giurisprudenza hanno effettuato in quasi mezzo secolo, per “liberarsi” da quel ferreo quadro di riferimento codicistico costituito dalla patrimonialità del danno, per approdare, attraverso nuovi sentieri, alla esaltazione dei valori costituzionali della persona, e attraverso essi ad un sistema risarcitorio orientato all’“essere”, più che all’“avere”.

Non si tratta, però, a nostro sommo parere, di un percorso concluso, cioè di un approdo definitivo e concorde di tutti gli autori e della giurisprudenza di merito, visto anche quanto sia recente il pronunciamento e, quindi, il riconoscimento dell’autonomia concettuale e risarcitoria del danno esistenziale.

Dovremo attendere, quindi, gli sviluppi che senz’altro vi saranno in argomento, poiché è lecito dubitare che tutti i contrasti, anche forti del passato, si siano improvvisamente sopiti, anche se ci auguriamo che ognuno possa e debba condividere l’insegnamento del Lipari⁷⁶, secondo il quale “*il diritto è fondamentalmente misura dell’essere*”, ossia trova il suo fondamento e la sua finalità nel garantire il soddisfacimento dei bisogni che di volta in volta emergono dalla realtà concreta, fornendo risposte adeguate alle istanze sociali ritenute meritevoli di tutela. Contrasterebbe, dunque, con tale assunto, “*continuare a trincerarsi dietro il sistema tradizionale di risarcimento del danno alla persona*”, escludendo la risarcibilità di un danno afferente alla dimensione esistenziale, pregiudizio tale da comprometterne irrimediabilmente l’esplicazione delle attività realizzatrici della personalità, pur non coniugandosi ad una patologia medicalmente accertata.

⁷⁶ N.Lipari, *Diritti fondamentali e categorie civilistiche*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1996, 413.

Infatti, se all'affermata centralità della persona intesa quale " *vertice valoriale*" che rinvia la sua giustificazione nell'essenza naturale dell'uomo non corrisponde in concreto una significativa tutela, allora l'aspirazione ad una protezione completa ampia e generalizzata del " *valore unificante della persona nella molteplicità sempre mutevole delle sue esplicazioni esistenziali*", rischia di ridursi ad una petizione di principio.

Perché ciò non accada, però, sarà necessario che nel mondo del diritto si diffonda una maggiore consapevolezza ed apertura verso altri settori del sapere, per troppo tempo ingiustamente trascurati, che, invece, da sempre si sono occupati della soggettività umana nelle sue infinite sfaccettature.

Auspichiamo, dunque, che la nuova categoria del danno esistenziale, oltre a costituire un'importante traguardo giuridico attraverso il quale realizzare una più efficace tutela della personalità umana, costituisca l'occasione per una nuova e costruttiva sinergia tra le diverse professionalità coinvolte.

INDICE BIBLIOGRAFICO

Barni M.

Il medico legale e la dimensione biologica dell'esistenza, in *Responsabilità Civile e previdenza*, 2002, 581.

Berti R., Peccenini F., Rossetti M.

I nuovi danni non patrimoniali, Milano, 2004.

Bianchi A.

La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale, Padova, 2005.

Bilotta F.

Attraverso il danno esistenziale, oltre il danno esistenziale, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, n. 6, 1052.

Bona M., Monateri P. G.

Il nuovo danno non patrimoniale, Milano, 2004.

Bonziglia S., Anglesio A.

Proposta di valutazione del danno psichico, in *Danno e responsabilità*, 2000, 1161.

Brondolo W., Marigliano A.

Danno psichico, Milano, 1996.

Busnelli F. D.

Il danno biologico dal "diritto vivente" al "diritto vigente", Torino, 2001.

Il danno alla persona al giro di boa, in *Danno e responsabilità*, 2003, 237.

Buzzi F., Vanini M.

Il danno biologico di natura psichica. Definizione e valutazione medico legale, Padova, 2001, 13.

Cassano G.

La prima giurisprudenza del danno esistenziale, Piacenza, 2002.

Il danno alla persona, Padova, 2006, vol.I.

In tema di prova e valutazione del danno esistenziale. Una proposta interpretativa: l'equità calibrata, in *Altalex*, n. 1438 del 21.6.2006.

Castiglioni R.

Il problema del nesso di causalità materiale, in *Danno psichico*, a cura di W. Brondolo, A. Marigliano, Milano, 1996.

Castronovo C.

"Danno biologico" senza miti, in *Rivista critica del diritto privato*, 1988, 3.

Dal danno alla salute al danno alla persona, in *Rivista critica del diritto privato.*, 1996, 2, 245.

Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale, Milano, 1997.

Cendon P.

Il prezzo della follia, Bologna, 1984.

Esistere o non esistere, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2001, 1251.

Danno esistenziale. Segreti e bugie, in *Responsabilità civile e previdenza*, n.1, 2006, 92.

Cendon P., Ziviz P.

Il risarcimento del danno esistenziale, Milano, 2003.

De Cupis A.

Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, Milano, 1979.

De Fazio F., Maselli V., Donini W., Bergonzini C.

Il danno da lutto, in *Jura Medica*, 2002, XV, 491.

DSM IV, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali, Milano, 1996.

Garavaglia G.

Danno psicologico e danno morale, in *Danno biologico e danno psicologico*, a cura di Pajardi, Milano, 1990.

Gulotta G.

Psicologia traumatologica e danni, in Cendon P., *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, Padova, 2001, vol. III, 2333.

Franzoni M.

Il nuovo corso del danno patrimoniale, in *Contratto & Impresa*, 2003, 1193.

Jannarelli A.

Il "sistema" della responsabilità civile proposto dalla Corte costituzionale ed i "problemi" che ne derivano, in *Giur. It.*, I, 407.

Lasagno B.

La prova del danno esistenziale, in *Trattato breve dei nuovi danni, Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di Paolo Cendon, Padova, 2001.

Lipari N.

Diritti fondamentali e categorie civilistiche, in *Rivista di Diritto Civile*, 1996, 413.

Malagnino D.

Ambiente alterato e danno esistenziale, in *Contratto & Impresa*, 2002, 1281.

Mengoni L.

La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 1982, 1117.

Merzagora Betsos I., Mantero M.

Il lutto, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol.II.

Monateri P. G., Bona M., Oliva U.

Quali periti?, in Cendon P., *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, 2001, vol. III, 2870.

Navarretta E.

Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996.

Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente, in *Foro italiano*, 2003, I, 2272.

La Corte Costituzionale e il danno alla persona "in fieri", in *Foro italiano*, 2003, I, 2201.

Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali, in *Responsabilità Civile e previdenza*, 2004, I, 234.

Pedrazzi G.

Il danno esistenziale, in Ponzanelli G., *La responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema*, Padova, 2002.

"Lifting the veil": il disvelamento del danno esistenziale, in Ponzanelli G., *Critica del danno esistenziale*, Padova, 2003.

Perlingeri P.

Il diritto civile nella legalità costituzionale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1988.

Pizzoferrato A.

Mobbing e danno esistenziale: verso una revisione della struttura dell'illecito civile, in *Contratto & Impresa*, 2002, 304.

Poloni N., Vender S.

Vendetta e rivendicazione: due volti singolari del lutto, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 2003, XXV, 577.

Ponti G.

Danno psichico ed attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1992, 527.

Ponzanelli G.

L'art. 2059 resiste: ma quanti problemi ancora!, in *Danno e responsabilità*, 1995, 679.

Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale, in *Danno e responsabilità*, 2000, 693.

Il riconoscimento del danno esistenziale e la sua estraneità ad un moderno sistema di r.c., in *Critica del danno esistenziale*, Padova, 2003.

Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione, in *Danno e responsabilità*, 2003, 816.

La Corte Costituzionale si allinea con la Cassazione, in *Danno e responsabilità.*, 2003, 939.

Rescigno P.

Il danno non patrimoniale, in *Dinf.*, 1985, 5.

Rossetti M.

Il danno esistenziale tra l'art. 2043 e l'art.2059 c.c., in *Responsabilità Civile e previdenza*, 2002, 793.

Danno esistenziale. Fine di un incubo. Quella gramigna infestava i tribunali, in *Diritto e giustizia*, n. 40, 2005, 43.

Sella M.

La Cassazione verso il pieno riconoscimento del danno esistenziale...ma a piccoli passi, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006,n. 2,273.

Scognamiglio R.

Il danno morale, in *Rivista di diritto civile*, 1957, I, 277.

Suppa M.P.

Trattato breve dei nuovi danni, Il risarcimento del danno esistenziale: *aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, vol. I.

Valdini M.

Danno da lutto: danno non biologico?, in *Rivista Italiana di Medicina Legale.*, 2003, XXV, 589.

Viola L., Cendon P.

Divorzio pronunciato con ritardo e risarcimento del danno esistenziale, in *Altalex*, n. 1438 del 21.6.2006.

Vittoria D.

Un "regolamento di confini" per il danno esistenziale, in *Contratto & Impresa*, 2003, 1217.

Zeno-Zencovich

Law & comics: Paperon de' Paperoni, Gatto Silvestro, Bugs Bunny, Wille Coyote e la responsabilità civile, in *Danno e responsabilità*, 1999, 356.

Ziviz P.

Danno biologico oltre la salute: una prospettiva fuorviante, in *Giurisprudenza Italiana*, 1994, 1, 2, 358.

Alla scoperta del danno esistenziale, in *Contratto & impresa*, 1994, 845.

La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale, Milano, 1999.

Equivoci da sfatare sul danno esistenziale, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2001, 817.

Chi ha paura del danno esistenziale?, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, 807.

Il danno patrimoniale nell'era del mutamento, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, n. 2, 235.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., 14.7.86, n.184, in *Foro italiano*, 1986, 2053.

Corte Cost., 27.10.1994, n. 372, in *Foro italiano*, 1994, I, 3297.

Corte Cost., 11.7.2003, n.233, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003, 4, 1129.

CORTE DI CASSAZIONE

Cass., 11.11.1986, n. 6607, in *Giustizia Civile*, 1986, I, 3031.

Cass., 17.9.1996, n. 8305, in *Gius*, 1996, 153.

Cass., 7.6.2000, n. 7713, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2000, 923.

Cass., 31.5.2003, n. 8827, in *Giurisprudenza Italiana*, 2004, I, 36.

Cass., 31.5.2003, n. 8828, in *Giurisprudenza Italiana*, 2004, I, 36.

Cass., 19.8.2003, n. 12124, in *Giurisprudenza Italiana*, 2004, 1129.

Cass., 7.11.2003, n. 16716, in *Massimario della Giustizia Civile*, 2003, 11.

Cass., 12.12.2003, n. 19057, in *Massimario della Giustizia Civile*, 2003, 12.

Cass., 23.12.2003, n. 19766, in *Massimario della Giustizia Civile*, 2003, 12.

Cass. S.S. U.U., 26.1.2004, n. 1338, in *Foro italiano*, 2004, I, 693.

Cass., 20.2.2004, n. 3399, in *Foro italiano*, 2004, I, 1059.

Cass., 4.10.2005, n. 19354, in *Responsabilità Civile e previdenza*, 2006, 2, 275.

Cass. 15.7.2005, n. 15022, in *Altalex*, 2006, n. 1438, 6.

Cass., 12.6.2006, n. 13546, in *Altalex*, 2006, n. 1514, 6.

Cass., SS. UU. Civili, 24.3.2006, n.6572, in *Altalex*, n. 1438 del 21.6.2006.

Cass. , sez. III, 12.6.2006, n. 13546, in *Altalex*, n. 1514 del 5.9.2006.

CORTE D'APPELLO

App. Genova, 9.6.1975, in *Diritto e pratica assicurativa*, 1975, 762.

App. Genova, 17.7.1975, in *Giurisprudenza di Merito*, 1977, 302.

App. Milano, 9.5. 1986, in *Foro italiano*, 1986, I, 2870.

App. Milano, 29.11.1991, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1992, I, 844.

App. Milano, 17.7.1992, in *Giurisprudenza Italiana* 1994, I, 717.

App. Trieste, 13.1.1993, in *Giurisprudenza Italiana*, I, 358.

App. Perugia, 28.10.2004, in *I contratti*, 2005, 975.

TRIBUNALE

Trib. Genova, 25.5.74, in *Giurisprudenza Italiana*, 1975, I, 54.

Trib. Genova, 20.10.1975, in *Giurisprudenza Italiana.*, 1976, I, 443.

Trib. Genova 15.12.1975, in *Foro italiano*, 1976, 1997.

Trib. Milano, 7.1.1988, in *Foro italiano*, 1989, I, 903.

Pret. L'Aquila, 10.5.1991, in *Foro italiano*, 1993, I, 317.

Trib. Milano, 20.10.1997, in *Responsabilità Civile e previdenza*, 1998, 1144.

Trib. Pen. Locri, 6.10.2000, in *Danno e responsabilità*, 2001, 393.

Trib. Forlì, 15.3.2001, in *Responsabilità Civile e previdenza*, 2001, 1018.

Trib. Pisa, 3.10.2001, in Cassano G., *La prima giurisprudenza del danno esistenziale*, 2002, 717.

Trib. Busto Arsizio 17.7.2001, in *Responsabilità Civile e previdenza*, 2002, 441.

Trib. Torino, 23.2.2001, in Cassano G., *La prima giurisprudenza del danno esistenziale*, Piacenza, 2002, 407.

Trib. Forlì, 8.11.2001, in Ziviz, Cendon, *Il risarcimento del danno esistenziale*, 2003, 296.

Trib Roma, 7.3.2002, in *Diritto e Giustizia*, 2002, n. 18, 40.

Trib. Pinerolo, 6.2.2003, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003, I, 2, 2295.

Trib. Terni, 1.9.2005, *inedita*.

Giud. Pace Verona, 16.3.2000, in Cendon P., *Il danno alla persona*, Padova, 2006, 260.

Giud. Pace Bologna, 8.2.2001, in Cendon P., *Il danno alla persona*, Padova, 2006, 259.

Giud. Pace Milano, 23.7.2002, in *Danno e responsabilità*, 2003, 301.